

Provincia di Catanzaro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO

N. 20 del 18-10-2023

Oggetto:

Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Approvazione.

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sede comunale, si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA** nelle persone dei Signori:

Componenti in carica	Carica ricoperta	P/A	
Dott.ssa Lucia Iannuzzi	Vice Prefetto	P	
Roberto Micucci	Vice Prefetto	P	
Dott.ssa Francesca Iannò	Funzionario Finanze	P	
Appello	Presenti 3	Assenti 0	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comune

Dott.ssa Chiellino Carmela.



Provincia di Catanzaro

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal Responsabile del RESPONSABILE UFFICIO TECNICO, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, ai fini della regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo147 bis del Tuel, come integrato dal D.L.174/2012, conv. in legge 213/12, il parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; **RITENUTA** l'urgenza dell'approvazione della proposta esaminata ed accertata la propria

competenza;

VISTI:

- II TUEL;
- Il vigente Statuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;

DELIBERA

la proposta allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente oggetto:

Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Approvazione.



Provincia di Catanzaro

Proposta n° 20 del 18-10-2023

Oggetto: Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Approvazione.

Premesso

-che, con D.P.R. del 30/08/2021 è stato disposto lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 12 del d.lgs. n° 267/2000 e l'affidamento della gestione di questo Comune alla Commissione straordinaria;

-che, con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;

-che, con decreto n. 7 del 30/12/2022, la Commissione Straordinaria ha conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, LL.PP. e (ad interim) dell'Area Urbanistica;

Visti

- il D.P.R. 285 del 10/9/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria"

-la Legge n° 130 del 30.3.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

-le Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998 "...il comune adotta le autorizzazioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285"

Considerato

-che Legge Regionale Calabria 29 Novembre 2019, nr. 48, e ss.mm., recante "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria" dispone in particolare, all'art. 4, rubricato "Compiti e attribuzioni dei Comuni", al comma 1 che:

'Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:



Provincia di Catanzaro

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- **b)** assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;
- f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).

Ritenuto pertanto che, per assicurare i compiti assegnati dalla normativa in materia, occorre adottare il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria.

Visto

- -il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;
- -il D.P.R. 285 del 10/9/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria"
- -la Legge n° 130 del 30.3.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- -le Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998;
- -Legge Regionale Calabria 29 Novembre 2019, N. 48 (in B.U. 29 novembre 2019, n. 133) recante "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria"

PROPONE DI DELIBERARE



Provincia di Catanzaro

- 1. Di approvare il <u>Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di polizia</u> mortuaria ed unito al presente atto (allegato);
- 2. Di stabilire che, con l'entrata in vigore del Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia contenute in regolamenti, deliberazioni, determinazioni, direttive o altro provvedimento.
- 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. per consentire l'immediata entrata in vigore del regolamento.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

Mariolina Pastore



Provincia di Catanzaro

Regolarità Tecnica

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Comune di Nocera Terinese. 18-10-2023

IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE

Mariolina Pastore (Sottoscritto con firma digitale)



Provincia di Catanzaro

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Lucia Iannuzzi Presente Roberto Micucci Presente Dott.ssa Francesca Iannò Presente (Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Comune

Dott.ssa Carmela Chiellino (Sottoscritto con Firma Digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al <u>02-11-2023</u>.

Li, 18-10-2023 .

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Giuliana Cembalo (Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comune, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- 🗵 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Comune di Nocera Terinese, Lì 18-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNE



Provincia di Catanzaro

F.to Dott.ss	a C	hiellino	Carmela
(Sottoscritto	con	Firma	Digitale,



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 18/10/2023

INDICE

TITOLOI-DISPOSIZIONIGENERALI, COMPETENZEERESPONSABILITÀ

Art.1 - Oggetto

Art.2-Funzioni diPoliziaMortuaria

Art.3-Responsabilitàeobblighi di comportamento

TITOLOII-TARIFFECIMITERIALI

Art.4-Pagamentodeiservizieconcessionicimiteriali Art. 5

- Servizi gratuiti e funerali sociali

TITOLOIII-LOCALICIMITERIALIAUTORIZZAZIONESEPOLTURA

Art.6-Depositidiosservazione-obitori-cameremortuarie-cappellecimiteriali

Art. 7 – Sala del commiato

Art.8-Facoltàdidisporredellasalmaedeifunerali

Art. 9 – Autorizzazione al seppellimento

Art.10-Verifica e chiusura feretri

TITOLOIV-TRASPORTI FUNEBRI

Art.11-Normegenerali sultrasporto funebre

Art. 12 – Autorizzazione al trasporto funebre e orari

Art.13-Trasportodisalmaeadempimenticonseguenti Art.

14 – Trasporto funebre in ambito comunale

Art.15-Trasporto diceneri e resti

Art.16-Trasportoacarico del Comune

Art.17-Autofunebrierimessadelleautofunebri Art. 18

- Riti religiosi e cerimonie

TITOLOV-ATTIVITA'FUNEBRE

Art.19-Attivitàfunebre

Art. 20 – Divieti

Art.21-Sospensioneerevocadell'attivitàfunebre

TITOLOVI-AREA CIMITERIALE

Art.22-Disposizionigenerali-Vigilanza Art.

23 – Reparti speciali nei cimiteri

Art.24-Ammissionenei cimiteri

Art.25-Sepolcri privati fuori dai cimiteri

TITOLOVII-PIANOREGOLATORECIMITERIALECOMUNALE

Art.26-PianoRegolatoreCimiteriale

Art. 27 – Soppressione del cimitero

TITOLOVIII-GESTIONEDEICIMITERI

Art.28 - Orario

Art.29-Disciplinadell'ingresso

Art. 30 – Divieti speciali

Art.31-Curaedornamentodelletombe

Art.32-Rifiutiesmaltimentodeimaterialiderivantidalleattivitàcimiteriali

Art. 33 - Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

TITOLOIX-OPERAZIONICIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.34-Prescrizionicomuniaesumazioni, estumulazioniemovimentazioni

Art. 35 – Disponibilità dei materiali

CAPOII - INUMAZIONE/ESUMAZIONE

Art.36 - Inumazione

Art. 37 – Esumazione ordinaria

Art.38-Esumazionestraordinaria

CAPOIII-TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE

Art.39 - Tumulazione

Art. 40 – Estumulazione ordinaria

Art.41-Estumulazionestraordinaria

CAPOIV-MOVIMENTAZIONEINTOMBEDI FAMIGLIA

Art.42-Movimentazione dicadaveri, restieceneriintombedifamiglia

CAPOV-CREMAZIONE, DISPERSIONEECONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art.43 - Cremazione

Art.44-Autorizzazioneallacremazione

Art.45-Conservazionedellecenerineicimiteri

Art. 46 – Affidamento delle ceneri

Art.47-Dispersionedelleceneri

CAPOVI-OSSARIOESEPOLTURESPECIALI

Art. 48 - Raccolta delle ossa

Art.49-Depositoprovvisorio

TITOLOX-CONCESSIONICIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.50-Oggettoeregimedelleconcessionicimiteriali Art.

51 – Atto per la concessione cimiteriale

Art.52-Durata delle concessioni

Art.53-Riusodi postosalma a tumulazione

CAPOII-TOMBEDIFAMIGLIA

Art.54-Ammissibilità della richiesta di concessione di tombe di famiglia

Art.55-CondizioniGenerali Art.

56 – Modalità

Art.57 - Estumulazione

Art.58-Dirittod'usodelleconcessioni

Art. 59 - Benemerenza

CAPOIII-LOCULI, OSSARIE CINERARI

Art.60 - Loculi

Art.61-Concessioneinvita

Art.62-Celletteossario/cinerario

CAPOIV-MANUTENZIONEDELLESEPOLTURE

Art.63-Obblighiinordineallamanutenzionedelle tombe

CAPOV-SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE,

RINUNCIA E RINNOVO

Art. 64 - Subentro

Art.65 - Scadenze

Art.66-Dichiarazionediabbandonoperincuria

Art. 67 - Decadenza

Art.68-Estinzione Art.

69 - Rinuncia

Art.70-Revocaperiniziativacomunale Art.

71 - Rinnovo - Proroga

Art.72-Concessioni provvisorie

CAPOVI-LAVORINELCIMITERO

Art. 73 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975: ristrutturazione, riuso, restauro

Art.74 – Demolizione

TITOLOXI-DISPOSIZIONIFINALIESANZIONI

CAPO I – GESTIONE DEI DATI

Art.75-Gestione integratadeidati cimiteriali

CAPOII - SANZIONI

Art. 76 - Generalità e sanzioni

Art.77-Ambitodiapplicazione

Art.78-Sanzioniparticolariperl'attivitàdionoranzefunebri

CAPOIII-DISPOSIZIONI FINALI

Art.79 - Cautele

Art.80-Costideiservizi cimiteriali

Art.81-Efficaciadelledisposizionidel Regolamento

Art. 82 – Ricognizione delle concessioni cimiteriali e norme transitorie

Art. 83 - Luci votive

TITOLOI

DISPOSIZIONIGENERALI, COMPETENZEERESPONSABILITA'

Art.1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle norme concernenti le attività, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere dal Comune nonché da altrienti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
- 2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno invigore.
- 3. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.
- 4. I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.
- 5. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, in precedenza emanati e sulle norme tecniche cimiteriali qualora in contrasto.

Art.2-Funzionidipoliziamortuaria

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale. L'ordine, la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nel cimitero spettano parimenti al Sindaco.
- IlSindacosiavvale, perl'espletamento di detti compiti, aisensi degli articoli 107e 109 del D.Lgs n. 267/2002, del Responsabile incaricato.
- 3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestioneindividuatedagliartt.113eseguentidelD.Lgs.n.267/2000.IlComuneesercitale funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 4. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive obbligazioni di quest'ultimo sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio stesso.
- 5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, così come previsto dalla Legge regionale (Calabria) 29 novembre 2019, n. 48
- 6. Concorronoall'eserciziodellevarieattribuzioniinmateria:
 - per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti l'Ufficio Stato Civile del Comune;
 - per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia l'Ufficio Tecnico comunale;
 - per la gestione dei servizi cimiteriali, per la vigilanza interna, per i lavori di realizzazione e manutenzione di opere di carattere pubblico nonché per la posa di copritomba, lapidi ed iscrizioni, l'Ufficio Tecnico comunale;

- per le concessioni di loculi ed aree eper la stipula dei contratti di concessione l'UfficioTecnico comunale;
- perlapolizia esternailComando diPolizialocale;
- per le funzioni di mediconecroscopo la direzione sanitaria dellacompetente Azienda Sanitaria Provinciale.

Art.3-Responsabilitàeobblighidi comportamento

- 1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e l'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento, è Responsabile del Servizio nel suo complesso. A tale scopo si giova di collaboratori interni o svolge la vigilanza in caso di affidamento a gestore esterno.
- 2. Lo stesso Responsabile in caso di gestione diretta, anche mediante incarico a personale del Comune, come l'addetto operativo alla custodia del cimiteroovvero il Gestore esterno affidatario del servizio:
 - a) hal'obbligodellacustodiaesorveglianzadelcimitero;
 - b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295;
 - c) verifica all'arrivo del feretro al cimitero, la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista;
 - d) verifical'integrità del feretro;
 - e) ritira e conserva -con deposito successivo al Comune -l'autorizzazione perla sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 6 del DPR 285/1990;
 - f) tiene aggiornato l'apposito registro cartaceo, oppure anche in forma digitale, ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/1990 e della legge regionale, specificando:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno el ora dell'inumazione, il numero arabico riportato nel cippo e / oaltro elemento di identificazione edil numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
 - qualsiasi variazione avvenuta inseguito adesumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;
 - illuogodelladispersioneinnaturadelleceneri;
 - la persona a cui sono state affidate in custodia le ceneri e il luogo di tenuta delle stesse;
 - g) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila suiservizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - h) vigilasull'aperturaesullachiusuradeicancelliedeglioraridiservizio;
 - i) si accerta che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle

cose. L'Amministrazione comunale non si assume la responsabilità:

- permezzie/oattrezzaturee/ostrumentipostiadisposizionedelpubblicomada questi utilizzati in modo improprio;
- peratticommessi dapersoneestraneedalserviziocimiterialepredisposto;
- perfurto diarredi funebri.
- chiunque causi danni ne risponde secondo legge (da Codice Civile ovvero CodicePenale).
- j) ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento ed una copia dei regolamenti disciplinanti tutti i servizi cimiteriali.
- 3. L'addetto operativo alla custodia e gli operatori cimiteriali, ovvero i dipendenti del Gestore affidatario del servizio, nello svolgimento delle loro mansioni, vestiranno idonei abiti da lavoro o la divisa con i relativi cartellini identificativi e i dispositivi di protezione individuale prescritti dal responsabile comunale ovvero dal responsabile del Gestore a cui è stato affidato il servizio.
- 4. Il Comune non assume responsabilità per atti eventualmente commessi nei cimiteri da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizionedel pubblico, quali scale mobili per accedere ai colombari, loculi ossario, e simili.
- 5. IlComunenonrispondedellasottrazionedapartediignotidiornamenti,oggettivari,fiorie simili, deposti sulle tombe e sepolture in genere.

TITOLO IITARIFFECIMITERIALI

Art.4-Pagamentodeiservizieconcessioni cimiteriali

- 1. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali sono subordinate al pagamento delle tariffe cimiteriali e dei canoni concessori stabiliti dalla Giunta comunale, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 5.
- 2. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria di cui al commaprecedente, s'intendeagiscaneirapporticonilComune anomeepercontoditutti gliaventi titolo e con il loro previo consenso. Gli uffici addetti hanno l'obbligo di fare delle verifiche a campione sulle autocertificazioni, specie nei casi che appaiano dubbi.
- 3. Il cittadino, che richiede concessioni cimiteriali e/o servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento delle previste tariffe al momento della richiesta. Nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla richiesta di concessione, il defunto verrà inumato in campo comune.
- 4. Sono a pagamento le operazioni di inumazione/tumulazione. Sono altresì a pagamento le operazioni di esumazione/estumulazione e successiva inumazione/tumulazionedi resti mortali qualora gli aventi diritto decidessero di porre i resti in altra collocazione, anchedopo cremazione. Nel caso i resti possano essere cremati a seguito di esumazione/estumulazione senza che vi sia stata una disposizione in merito alla loro successiva collocazione da parte dei famigliari, l'operazione di esumazione e successiva cremazione è a carico del Comune. In questo caso le ceneri verranno collocate in cinerario comune e/o sparse in apposita area dedicata.

- 5. Le operazioni cimiteriali straordinarie sono sempre sottoposte al pagamento delle relative tariffe. I resti possono essere destinati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto, oppure gli stessi possono scegliere altra sistemazione.
- 6. Se gli aventi diritto non si esprimono sulla collocazione dei resti, il Comune ha facoltà di disporre dei resti secondo necessità organizzative.
- 7. Le operazioni cimiteriali richieste dall'autorità giudiziaria, non rientrando più nelle spese di giustizia dopo l'abrogazione del R.D. 23.12.1865 n. 2701, devono essere precedute dal pagamento della tariffa prevista da parte dei soggetti interessati, cioè di chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga l'operazione cimiteriale.

Art.5-Servizigratuiti efuneralisociali

- 1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e/o dal presente Regolamento.
- 2. Sono gratuiti, per le salme dei soggetti che hanno diritto di sepoltura nei cimiteri comunali, i seguenti servizi:
 - a) ilserviziodiosservazionedeicadaveri;
 - b) il recupero di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, ed il relativo trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Responsabile dell' Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
 - c) ildepositodelleceneriall'internodelcinerario comune;
 - d) ladeposizione delle ossainos sario comune;
 - e) ai sensi dall'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, e s.m.i. la fornitura del feretro, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale nonché l'inumazione di cadaveri di persone decedute nel territorio comunale per cui sia accertato lo stato di indigenza, su attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, anche per l'assenza di persone obbligate o enti che risultino in grado di sostenere la spesa, ovvero siaverificato il disinteresse dei familiari entro il sesto grado che, previamente diffidati dal Comune, non comunichino di volere farsi carico della sepoltura; nel caso di disinteresse dei familiari, il Comune si attiva successivamente per il recupero coattivo delle spese sostenute. Nella fattispecie il Comune provvede anche alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura ed alla successiva esumazione;
 - f) lainumazionedibambini sottoi5annidi età;
 - g) lainumazione dinatimorti efeti;
- 3. Tutti gli altri servizi ed operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono stabilite con apposito atto della Giunta comunale.
- 4. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune è comunque competente nei casidi decesso avvenuti sul proprio territorio.
- 5. Per i funerali effettuati dal Comune per persone indigenti decedute nel Comune con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà fare rivalsa sul Comune di

residenza.

- 6. E' comunque facoltà del Comune di derogare dall'applicazione di queste agevolazioni, con adeguata motivazione, qualora esigenze di bilancio lo imponessero.
- 7. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- 8. SonoaCaricodelComune, aisensidell'art.16delD.P.R.285/90, iseguentitrasporti:
 - a) salmeprovenientidaabitazioniinadatteedestinateagliappositilocalipercompletarviil periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente ASP;
 - b) salmedipersonedicui nonsiapossibileaccertare l'identità;
 - c) qualsiasialtrotrasportosuindicazionedell'autoritàgiudiziariaodelservizio sanitario;
 - d) cadaveri destinatiallostudioeallaricerca.

<u>TITOLO</u> <u>IIILOCALICIMITERIA</u>

LI

AUTORIZZAZIONESEPOLTURA

Art.6-Depositidiosservazione-obitori-cameremortuarie-cappelle cimiteriali

- 1. Il deposito di osservazione dei cadaveri e l'obitorio, allocati presso l'Ospedale civile di Lamezia Terme, sono istituiti in base a convenzione tra il Comune e la competente Azienda Sanitaria Provinciale.
- 2. Il Comune definisce, previo parere dell'ASP e dell'Ente gestore o su loro proposta, i locali da adibire a camera mortuaria nell'ambito delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.
- 3. La camera mortuaria è destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura o della cremazione e/o per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica (pioggia, ecc.), oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale per le camere mortuarie.

Art.7- Saladelcommiato

- 1. La sala del commiato è una struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
- 2. Per consentire la commemorazione e un dignitoso commiato ai defunti per i quali non sia prevista altra forma di esequie, l'Ufficio Tecnico comunale individuerà, con apposito provvedimento, un luogo deputato e ne disciplinerà l'uso.

Art.8-Facoltà didisporredella salmaedei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei resti mortali, collocazione e movimentazioni, e dei funerali, haprevalenza lavolontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

- 2. In difetto, i congiunti possono disporre in base al grado di parentela ex C.C. in ordine seguente di precedenza: coniuge o convivente more uxorio al momento della morte, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti. L'ordine su esposto vale anche per collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti ecc.. Il coniuge passato in seconde nozze odivorziato decade dalla priorità nel disporredelcadavere edeifuneraliedasuccessiviprovvedimenti inordineallasalma ealla sepoltura/movimentazione.
- 3. Si presume che chi esercita la funzione prevista dal precedente comma avanti al Comune agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
- 4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art.9-Autorizzazioneal seppellimento

- L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del Regio-Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale delloStato Civile.
- 2. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile competente dell'ASP.
- 3. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
- 4. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.

Art.10-Verificaechiusuraferetri

- 1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia di tale verbale è da consegnarsi in Comune.
- 2. Sulferetro, dachiudersi definitivamente e desclusivamente aviti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targhetta metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
- 3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 4. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni e per la verifica della integrità del sigillo.
- 5. All'attodelricevimentodelferetro,ilResponsabiledelserviziocimiterialeodelcrematorio o suo delegato procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al

- seppellimento. Deve essere inoltre accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto.
- 6. Larispondenzadelferetroalleprescrizionistabilitedall'art.30delD.P.R.285/1990,nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto, ed infine l'avvenutotrattamentoantiputrefattivo,ècertificato dalpersonaleaciòdelegatodell'ASP del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

<u>TITOLO IV</u> TRASPORTIFUNEBRI

Art.11-Normegeneralisultrasportofunebre

- 1. Pertrasportofunebresiintendeiltrasportodellesalme, deicadaveriodeirestimortali.
- 2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
- 3. Nella nozione di trasporto di salma o di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
- 4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, dalla L.R. Calabria nr. 48/2019 e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
- 5. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane è autorizzato dal Comune secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 6. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel Comune di Nocera Terinese è liberalizzato, è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
- 7. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre può essere connesso o non all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo Titolo V del presente regolamento.
- 8. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre non connessa ad agenzia funebre è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere amezzo PEC all'Ufficio competente in materia di commercio del Comune dove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività funebre. La segnalazione certificata d'inizio attività deve contenere le dichiarazioni redatte ex D.P.R. n. 445 del 2000 di osservanza delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e di possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Art.12-Autorizzazionealtrasporto funebre e orari

- 1. Il Responsabile del Settore competente disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre.
- 2. Perottenerel'autorizzazionealtrasportodovràesserepresentataidoneaistanzaall'Ufficiodi Stato Civile/Servizio Polizia Mortuaria.
- 3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere compete al Responsabile del Settore competente del

- Comune di decesso, o al Responsabile competente del Comune di sepoltura in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri.
- 4. Il Responsabile del Settore è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
- 5. Fannoeccezionealla competenza di cui al comma 1:
 - i trasporti diprodotti del concepimento, per iquali è competente l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
 - i trasporti di parti di cadavere o resti mortali rinvenuti di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.
- 6. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione oalla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto, ovvero come unico provvedimento contenente entrambe le autorizzazioni.
- 7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 8. Il Comune può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio ospedali, casedi cura, alberghi, etc. -dal luogodel decessoalla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.
- 9. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
- 10. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a questi Comuni.
- 11. IlSindacoconpropriaordinanzadisciplina l'orarioperiltrasportodeicadaveri, lemodalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
- 12. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da imprese funebri o privati) all'ufficio preposto. La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione od alla inumazione.

Art.13-Trasportodisalmaeadempimenticonseguenti

- Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
- 2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali, manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto- funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.
- 3. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge.

Art.14-Trasportofunebreinambitocomunale

- 1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso della prescritta autorizzazione di cui al precedente art. 12. L'autorizzazione al trasporto e all'accesso al cimitero delle Imprese può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.
- 2. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.
- 3. Il trasporto, eseguito con mezzi conformi alla vigente normativa primaria, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, la relativa sosta per lo stretto tempo necessarioadofficiareilritocivileoreligioso,ilproseguimentofinoalcimiteroseguendoil percorso più breve. Inoltre è consentita la sosta sul piazzale antistante il cimitero medesimo per gli eventuali discorsi funebri.

Art.15-Trasportodiceneri e resti

- 1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/2003 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale: è considerato resto mortale ogni cadavere inumato da oltre 10 anni ovvero tumulato da oltre 20 anni.
- Per l'autorizzazione al trasporto di resti mortali e di ceneri è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/1990:
 - a) seiltrasportoavviene dentroilcimitero èsufficientelasolaregistrazione dicuiaall'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
 - b) se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
- 3. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al Cimitero senza che sia dovuto il pagamento di alcun diritto al Comune.
- 4. Iltrasportodicuialcomma 3puòessereeffettuato acuradeifamiliariconmezzipropri.

Art.16-Trasportiacarico del Comune

- 1. Iltrasportodellesalmeè:
 - a) a pagamento, secondo tariffe stabilite dalla Giunta comunale per la generalità dei trasporti effettuati integralmente o parzialmente sul territorio comunale verso località situate in territorio nazionale o estero,
 - b) a carico del Comune nei casi di seguito riportati. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

- 3. E' compito del Comune il recupero delle salme su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
- 4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
- 5. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari, da Confraternite e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Art.17-Auto-funebri e rimessadelle auto-funebri

- Itrasportifunebrisonoeseguitiamezzodiauto-funebriidoneeeconformiallenormedel D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria, e del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento, e dalla L.R. Calabria nr. 48/2019;
- 2. Le auto-funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneomateriale imperme abile facilmente la vabile e disinfetta bile e sono attrezzate inmodo da impedire lo spostamento del feretro durante il trasporto.
- 3. Detticarripossonoesserepostiinserviziosolodopochesianostatiriconosciutiidoneidalle Aziende sanitarie locali competenti, che devono controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione, salvo diverse disposizioni della normativa regionale.
- 4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservatosul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
- 5. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. Le rimesse delle auto-funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 6. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASP competente per territorio, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- 7. PeritrasportifuoriComuneèvietatocollocareall'esternodelcarrofiorio altro.

Art.18-Riti religiosi e cerimonie

- 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento del funerale. La salma può sostare in chiesa opresso altri siti definiti dal presente Regolamento solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
- 2. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 3. Possono essere autorizzate cerimonie civili in occasione di sepolture o a memoria su richiesta

di Associazioni o cittadini.

<u>TITOLO V</u> <u>ATTIVITA'FUNEBRE</u>

Art.19-Attivitàfunebre

- 1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, come da art. 5 della L.R. 18/2010 delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) fornituradiferetroealtriarticolifunebriinoccasionedelfunerale;
 - c) preparazione del cada vere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimentoduranteilperiododiosservazioneetrasportofunebre;
 - e) recuperodicadaveri, sudisposizioni dell'autorità giudiziaria, dalu oghi pubblici oprivati;
 - f) eventuale gestione di case funerarie.
- La Legge regionale (Calabria), 29 novembre 2019, n. 48 (recanti "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria") disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività, delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona nonché i compiti degli Enti competenti (Regione, Comune, ASP).
- 3. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA, al SUAP del Comune nel quale ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e pubblica sicurezza.
- 4. IlComune verifica, neitempi eneimodi previstidalla L. 241/90, lapersistenzadeirequisiti strutturali, gestionali e professionali attestati nella SCIA, presentata al SUAP per l'esercizio dell'attività funebre, ed esercita le funzioni di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale competente.

Art.20- Divieti

1. L'attività funebre è incompatibile con:

fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;
- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
- d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.

Art.21-Sospensioneerevocadell'attivitàfunebre

1. IlComunevigilasullacorrettezzadell'eserciziodell'attività funebre e ne verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento.

- 2. La recidivanellasospensione temporaneadell'attività, ripetutaper tre volte, determinala revoca a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'attività.
- 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione di accesso al cimitero.

TITOLO VI AREACIMITERIALE

Art22-Disposizionigenerali-Vigilanza

- 1. Il Cimitero del Comuneè situato in Contrada Campodorato Sottana e diviso in cinque settori con separati accessi tra loro comunicanti.
- 2. Compatibilmente con le esigenze dei campi per inumazione, i cimiteri possono avere areced opere riservate a sepolture private, individuali e familiari. Tali sepolture sono soggette a concessione amministrativa a pagamento.
- 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero dipendente del Comune ovvero del Gestoreesterno affidatario del servizio.
- 4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni divigilanza dei cimiteri.
- 5. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comuneprevio parere dell'Azienda Sanitaria.

Art.23-Repartispecialinei cimiteri

- Possono essere riservati reparti speciali da destinare al seppellimento dei cadaveri, alla conservazione deirestiossei, oceneri dipersone professanticulti diversida quello cattolico o a comunità straniere.
- 2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura dellesalmedeiloroconnazionali,puòparimentiesseredatadalComuneinconcessioneuna area adeguata nel cimitero.
- 3. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti saranno inseriti nel Tariffario Cimiteriale.
- 4. I resti mortali di defunti contrari alla cremazione vengono sepolti nel campo speciale individuatoinognicimitero;iltempodipermanenzapertalirestiinseppellimentointerraè a ciclo ridotto ad 5 anni ovvero ad anni 2, nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, come determinato dalla Circolare del Ministro della salute 10/1998.
- 5. L'azienda sanitaria competente per territorio rilascia il nulla osta al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile. Per inati morti e prodotti del concepimento inferiore a 28 settimane, a qualunque epoca della gestazione, è riservato un apposito reparto. Il seppellimento su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, può essere effettuato in apposita area delcampo comune o in campo angeli in area predisposta a tal fine.

- In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a
 cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata in appositaarea
 dedicata.
- 7. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria localecompetente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciatedallaaziendasanitarialocalecompetenteperterritorio(Previstodall'Articolo3del D.P.R. 254/2003).

Art.24-Ammissionenei cimiteri

- Neicimiteridevonoessereaccolti,quandononvengarichiestaaltradestinazione,lesalme,i resti mortali e le ceneri:
 - a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; tale obbligo si riferisce al momento in cui è disposta l'originaria sepoltura della salma, con esclusione di successiva traslazione da altro Comune;
 - b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza al momento del decesso;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune emorte fuori diesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) inatimorti ediprodotti delconcepimento; dicuiall'art.7 delD.P.R.285/1990);
 - e) il coniuge, il convivente more uxorio, il parente od affine fino al secondo grado di un cittadino residente nel Comune se questi ne faccia espressa e motivata richiesta.
- 2. Inoltre, nel Cimitero del Comune possono essere se polte le salme, i restimortali el eceneri:
 - a) delle persone morte fuori dal Comune e non residenti al momento del decesso, ma che abbiano avuto residenza precedentemente nel Comune per un periodo di almeno trent'anni consecutivi;
 - b) delle persone residenti nel Comune, prima del loro ricevimento in strutture socioassistenziali pubbliche o private e/o di culto di altri Comuni ed ivi decedute;
 - c) i cadaveri i resti mortali e le ceneri di defunti di cui risulti già sepolto, nello stesso cimitero
 a cui sono destinati, il coniuge, il convivente more uxorio, il parente od affine fino al
 secondo grado;
 - d) le ceneri di famigliari o affini di persone già sepolte nel cimitero solo se collocate nei tumuli o celle ossario o cinerario. E' fatto divieto assoluto di collocare urne cinerarie o cassetterestiosseierelative operedicontenimento neicampiadibitiasepolture infosse o sopra i copritomba esistenti.
- 3. L'accettazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri previste dal presente comma è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli interessati, delle tariffe previste.
- 4. La ricezione dei resti ossei e delle ceneri dei casi di cui al comma 2 è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anchediprevisione, degliaventidiritto dicuialcomma 1,daletteraa)alettera e),come da Tariffario.

Art.25-Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Non sono previsti tali tipologie di sepolcri.

Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale

Il piano regolare cimiteriale, se adottato, sarà coordinato al presente regolamento.

Art.27-Soppressione del cimitero

- 1. La soppressione del cimitero può essere effettuata secondo quanto disposto dalla normativa primaria vigente nel tempo.
- 2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel comma seguente.
- 3. In caso di soppressione glienti o le persone fisiche intestatari di concessione perpetua di posti per sepolture private, con i qualii Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hannosoltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, peril tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di99 anni nelcaso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, nel cimitero soppresso, in terreno individuato dal Comune ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali nel nuovo sito, da effettuare a cura del Comune.
- 4. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompefunebrichesianorichiesteneltrasferimentodeirestiesistentinellesepoltureprivate, sono tutte a carico dei concessionari.
- 5. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
- 6. Qualoraiconcessionaririfiutinodifarlo, tali materialipasserannoin proprietà del Comune.

TITOLO VIII GESTIONEDEICIMITERI

Art.28 - Orario

1. Icimiterisonoapertial pubblicose condol'orario fissato dal Sindaco.

Art.29-Disciplina dell'ingresso

- 1. Nel cimitero i visitatori devono accedere a piedi. L'uso di altri sistemi di accesso ai cimiteri è concesso dal Responsabile dell'ufficio tecnico esclusivamente ai diversamenteabilimunitidispecificaautorizzazione.Lacircolazionedeiveicolidiservizio, afferenti alle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.
- 2. E'vietatol'ingresso:

- a) allepersoneinstatodiubriachezza, vestitein modo indecorosoo incondizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) acolorocheintendonosvolgereall'internodelcimitero attivitàdiquestua;
- c) aiminoridianni 10,nonaccompagnatidapersone adulte;
- d) allepersonechemanifestinoatteggiamenti nonconsonialrispettodelluogo;
- e) ai cani o altri animali, ad eccezione degli animali destinati all'assistenza delle personecon disabilità ed escluso nell'eventuale cimitero per animali d'affezione;
- f) allepersoneinmassanonaseguitodifuneraleodicerimoniareligiosasenzalapreventiva autorizzazione da parte del personale incaricato;
- g) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- h) achiunque, permotividiordine pubblico, suordinanza del Sindaco;
- i) aqualsiasiveicolonellegiornatedisabato,domenica,nellegiornateprefestiveedi ricorrenza dei defunti.
- 3. Inoccasionedell'ingressodelcorteofunebrepotrannoesseredateautorizzazioniparticolari, in deroga al vigente regolamento, solo con ordinanza del Sindaco.
- 4. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione/costruzione all'interno del cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, allepiantagioni e simili; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nelcimiteroiltempostrettamentenecessarioperl'operazionedicaricoescarico,previa autorizzazione del personale preposto.

Art.30-Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, utilizzare un linguaggio non consono;
 - b) entrareconbiciclette, motociclio altri veicolinon autorizzati;
 - c) accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tuttigli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;
 - d) introdurreoggettiirriverenti;
 - e) introdurrearmi;
 - f) canioaltrianimalinonespressamenteautorizzati;
 - g) appenderesulletombeindumentioaltrioggetti;
 - h) calpestare,danneggiareaiuole,tappetiverdi,alberi,giardini,sederesuitumuliosui monumenti, camminare fuori dei viottoli;
 - i) chiedere elemosina od offerte; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il qualedetermina il posto e l'ora;
 - j) rimuoveredalletombealtruifiori,piantine,ornamenti, lapidi;

- k) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli:
- 1) portarefuoridalcimitero qualsiasioggetto, senzala preventiva autorizzazione;
- m) danneggiareaiuole, alberi, scriveres ullelapidios uimuri;
- n) disturbareinqualsiasimodoivisitatori(inspecieconl'offertadiservizi,dioggetti),fare pubblicità sotto qualsiasi forma diretta o indiretta;
- o) appendereedaffiggereavvisi, quadri equalsiasisegnodi annuncio;
- p) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- q) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, e comunque eseguire lavori senza la relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- r) disturbareilliberosvolgimento deicortei, ritireligiosio commemorazioni d'uso;
- s) assisteredavicinoallaesumazioneedestumulazionedicadaveridapartediestraneinon accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- t) qualsiasiattivitàcommerciale;
- u) apporre sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio ad eccezione dei dati identificativi dell'impresa costruttrice di tombe e/o altri manufatti.
- v) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
- 2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona di rispetto del cimitero.
- 3. I comportamenti non conformi di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 76 e seguenti, considerati come sanzione grave, assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art.31-Curaedornamentodelle tombe

- 1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, èaffidata alle famiglie dei defunti.
- 2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dell'Autorità Comunale.
- 3. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo e ricompresi all'interno delle sagome di massimo ingombro.
- 4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
- 5. Nelle gallerie porticati e alla base dei colombari non possono essere collocati piante, vasi o ceri

per terra e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. I fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali, che non devono superare l'altezza di cm. 50, siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'Ufficio LLPP preposto incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.

- 6. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
- 7. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella gestione privata del verde, gli interessati sono intimati dall'ufficio LLPP di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo non superiore a 10 giorni. Scaduti inutilmente i 10 giorni, la vegetazione (fiori piante, arbusti ecc), è rimossa senza alcun altro preavviso da parte del Comune, con facoltà di recupero del corrispondente importo dell'operazione a carico del concessionario.
- 8. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materialisiano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 9. E' vietata la posa, da parte del concessionario, di decorazioni, oggetti, di piante e arbusti od altro al difuori dell'area concessa.
- 10. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
- 11. Il diritto alla permanenza di una lapide, tomba in marmo, monumento, targa, ornamento e quant'altro insistente su una qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria, se in campo comune (10 anni)o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale negli alti casi; i manufatti saranno demoliti e smaltiti nelle discariche autorizzate.

Art.32-Rifiutiesmaltimentodeimaterialiderivantidalleattivitàcimiteriali

- I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparatia rifiuti urbanispeciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta ed eventuale stoccaggio entro appositi contenitori (scarrabili, autocompattanti, o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento, D.P.R. 254/2003.
- 2. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo la normativa vigente in campo ambientale (D.Lgs. 152/2006). Resta salvo il disposto dell'art. 85,comma 2,del D.P.R.10 settembre 1990,n. 285,per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del competente sanitario dell' ASP, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.
- 3. Irifiutiassimilatiairifiutiurbaniperqualitàequantità:dacestiniperraccoltarifiuti,residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...e i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, potature e fiori secchi e residui di addobbi floreali sono classificati rifiuti

urbani.

- 4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.
- 5. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico del produttore (Comune), che vi provvede attraverso il servizio di nettezza urbana per i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Per i rifiuti classificati speciali, quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune, il trattamento finale degli stessi rimane di competenza di quest'ultimo con tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, anche se il produttore è il Comune, in quanto rifiuti preesistenti alle operazioni.
- Continuano ad applicarsi ledisposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 Settore salute ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente disciplina.
- 7. E'assolutamentevietatobruciarerifiutientroilrecinto cimiteriale.
- 8. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, e macerie edili in genere, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente e sono avviati o a discarica o a riciclaggio previo trattamento.
- 9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore dei servizi, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.33-Rinvenimentodiresti osseiedoggetti

- 1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, o all'apertura di un loculo, le ossa che si rinvengono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune o avviate alla cremazione sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private in concessione, in tale caso i resti devono essere racchiusi in cassetta di zinco.
- 2. Oggettistrettamente personalipotranno essere, arichiesta, restituiti allefamiglie, cosìcome i ricordi funebri, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta esumazione od estumulazione, dopo una accurata disinfezione.
- 3. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, salvo disposizioni contenute in questoarticolo, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- 4. Qualora gli aventi titolo presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendanovenirneinpossesso, essidevono darne avviso almomento della richiesta delle operazioni cimiteriali oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
- 5. Le monete, gli oggetti preziosi ed in generale i beni di valore, e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo ed in assenza di diverse disposizioni, nel caso disciplinate da apposito capitolato speciale d'appalto in materia di gestione dei servizi funebri e cimiteriali, essere consegnate al Responsabile del servizio che provvederà, nel caso di cose di valore, a darne avviso se possibile agli aventi titolo, e comunque a tenerli a disposizione per 15 gg. Decorso tale

- termine, in mancanza di reclami, saranno alienati a favore del Comune.
- 6. Perilpersonaleincaricato delleesumazioni, costituisce gravemancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.
- 7. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pacemaker, sono identificati e trattati ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IX

OPERAZIONICIMITERIALI

CAPOI-DISPOSIZIONI GENERALI

Art.34-Prescrizionicomuniaesumazioni, estumulazioni e movimentazioni

- 1. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile la eventuale rinnovazione della concessione o latraslazione deirestiin loculi, cellette ossario o cinerario previacremazione a cura degli aventi diritto, ogni anno,si collocheranno, appositi cartelli-avviso sui campi e sui blocchi di loculi e all'esterno dei cimiteri, e sarà pubblicato specifico avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale. Trascorsi quattro mesi dall'esposizione del cartello-avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto a trasmettere all'ufficio competente l'indicazione sulla successiva destinazione, i resti sono rimossi d'ufficio, dando loro destinazione comune; nel caso di inconsunti in genere saranno avviati a cremazione. Ad operazione eseguita il responsabile del servizio di custodia trasmetterà il verbale relativo all'ufficio comunale competente per le concessioni cimiteriali.
- 2. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà il custode o l'incaricato del Comune o gestore del servizio, insieme a due testimoni, che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati.
- 3. E' compito dell'incaricato (caposquadra) del Comune o gestore del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.
- 4. Se coloro che vi hanno interesse non richiedono che le ossa o i resti mortali siano raccoltein cassette ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.
- 5. A tale scopo l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce l'assenso scritto del <u>coniuge</u> del defunto cui le ossa o i resti mortali si riferiscono e, <u>in difetto</u>, del <u>parente più prossimo</u> individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, <u>dalla maggioranza di essi</u>.
- 6. I resti mortali esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvengono saranno cremate e raccolte nel cinerario comune in forma indistinta (comma 11 lettera e), sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in altra sepoltura, in questo caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi e simili devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene nelle costruzioni o restauri del cimitero

medesimo.

- 7. E' vietato eseguire sulle salme esumate/estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nella sepoltura al momento dell'inumazione/tumulazione.
- 8. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- 9. Insintesi laprocedura disepoltura diundefuntoprevede:
 - a) inumazione/tumulazionedellacassa
 - b) permanenza:
 - nelterrenoperminimo10anni;
 - nelloculoperminimo20anni;
 - c) Esumazione/Estumulazione

. Resti mineralizzati:

- d) richiesta dei famigliari di: collocazione della cassetta resti ossei in loculo, ossario, cinerario, tomba di famiglia;
- e) disinteressedei famigliari:
 - cremazione dei restiosse i con raccolta ceneri incinerario comune informa indistinta e/o dispersioni ceneri area dedicata.

Restinonmineralizzati:

- f) famigliari del defunto contrari alla cremazione: nuova sepoltura in apposita area dedicata e localizzata in campo comune;
- g) familiari del defunto favorevoli alla cremazione: cremazione dei resti e successiva collocazione dell'urna cineraria in loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia, affidamento, dispersione in apposita area dedicata;
- h) disinteresse deifamigliari: cremazione deiresti, con raccolta ceneri in cinerario comune in forma indistinta e/o dispersione ceneri in area dedicata.
- 10. Secoloro chevihannointeressenonrichiedono cheleossaoirestimortali sianoraccolti in cassette ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione.

Art.35-Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge. Le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta.
- 2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell'Amministrazione comunale sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
- 3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere diloro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura oin favore di

sepoltura di parenti od affini entro il 4º grado, purché i materiali e le opere sianoin buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPOII - INUMAZIONE/ESUMAZIONE

Art.36 - Inumazione

- 1. Tutte le sepolture in terra hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura distinta, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e/o esumazione ordinaria fatte salve situazioni di indigenza accertate dal competente ufficio comunale, senza soluzione di continuità nella successione dello scavo delle fosse.
- 2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
- 3. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 4. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno, secondo le norme vigenti in materia.
- 5. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 6. E' stretto dovere dei necrofori seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni,l'ordineprestabilito dalResponsabiledelservizio, senzafare interruzioni, osaltitra fila e fila e fra fossa e fossa, fatti salvi gli ordini impartiti di volta in volta in riferimento a casi speciali.
- 7. All'esaurimento di tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, le successive inumazioni si collocheranno negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste siano state eseguite da almeno dieci anni.
- 8. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo delladuplicecassa, le inumazionidebbono essere subordinate allarealizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art.37-Esumazione ordinaria

- 1. Perleesumazioniordinariesiosservanolenormeprimarievigentiinmateria(D.P.R. 285/1990).
- 2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. L'esumazione dei nati morti può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.
- 3. Lefosse, liberate daire stidel feretro, siutilizzano pernuove inumazioni.
- 4. Siapplicanoledisposizioniprevistedall'art.34delpresenteRegolamento.

Art.38-Esumazione straordinaria

- 1. Per le esumazioni straordinarie si osservano le norme primarie vigenti in materia (D.P.R. 285/1990 e LR 18/2010).
- 2. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 3. Sono parimenti esumazioni straordinarie quelle autorizzate dal Comune su richiesta degli aventi diritto/famigliari con la finalità dello spostamento del cadavere in altre sepolture o della cremazione prima dello scadere dei 10 anni dall'iniziale sepoltura. Tali esumazioni sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile che prescrive le misure di volta in volta necessarie, su parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

CAPOIII-TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE

Art.39 - Tumulazione

- 1. Per tumulazione del feretro si intende la collocazione dello stesso in loculo, per esservi conservato per un periodo di almeno 20 anni.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento.
- 3. Le tipologie edilizie destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in:
 - a) "Tomba a terra": sepoltura in terra con pareti laterali in muratura e chiusura del vano funerario con soletta in lastrame di pietra o in laterizio o cls. per uno o più posti salma affiancati;
 - b) "Sarcofago": tomba di famiglia fuori terra isolata composta da più loculi sovrapposti o affiancati;
 - c) "Loculo": vano funerario destinato ad accogliere un feretro, realizzato in fabbricato sia interrato che fuori terra;
 - d) "Celletta ossario" oossario: vanofunerario destinato adaccogliere una opiù cassette di resti ossei, realizzato in tomba di famiglia o colombario;
 - e) "Nicchia Cineraria" o cinerario: vano funerario destinato ad accogliere una o più urne cinerarie, realizzato in tomba di famiglia o colombario;
- 4. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro emodalità dichiusura delloculo o vano funerario, secondo quanto stabilito dalle normativa edilizia.
- 5. Nellatumulazioneogniferetrodeveesserepostoinloculootumuloonicchiaseparati.
- 6. Iloculipossonoessere apiùpiani sovrapposti.
- 7. Ogniloculodeveavereunospazioesternoadessoliberoperildirettoaccessoal feretro.
- 8. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che siacostituita daelementi prefabbricati, deverispondereairequisiti richiesti perlaresistenza dellestruttureedilizie,conparticolareriferimentoalledisposizioniperlarealizzazionedelle costruzioni in zone sismiche.
- 9. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 200 chilogrammi/metro quadrato.

- 10. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 11. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 12. La chiusura del tumulo può essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- 13. Per le sepolture private, ulteriori prescrizioni tecniche di costruzione possono essere fissate nell'atto di concessione.

Art.40-Estumulazioneordinaria

- 1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune nell'osservanza delle norme primarie vigenti in materia (D.P.R. 285/1990).
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria),quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
- 4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 5. Siapplicanoledisposizioniprevistedall'art34delpresenteRegolamento.

Art.41-Estumulazionestraordinaria

- 1. Leestumulazioni straordinariesidistinguonoin:
 - a) estumulazioni effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) estumulazionieffettuate, dietrorichiesta dei famigliari/aventititolo/concessionari, prima della scadenza della concessione ed entro i primi 20 anni dalla tumulazione, con la finalità dello spostamento del cadavere in altre sepolture o della cremazione, previa apposita specifica autorizzazione del Comune.
- 2. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle norme primarie vigenti in materia.
- 4. Il Responsabile del competente servizio, su segnalazione dell'Ufficio tecnico, ha il potere diordinare d'ufficio ed inognitempo, sentito ilparere del Responsabile dell'ASP o suo delegato, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e salute, ad esempio per miasmi o fuoruscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata ai titolari della concessione unadiffida aprovvedere, entro iltermine di 48 ore dallaricezione, alla rimozione della lapide, in

modo da poter procedere.

- 5. Decorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia ottemperato, viene dichiarata la decadenza della concessione, in conformità al successivo art. 67, e si provvede direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro.
- 6. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, consistono nella:
 - a) smuratura;
 - b) estumulazionedel feretro;
 - c) ricofanaturadelferetroconnuovacassametallicaesterna;
 - d) igienizzazione epulizia dello culo;
 - e) ritumulazioneemuraturadella sepoltura.
- 7. La ricollocazione della lapide saràa carico e cura del concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

CAPOIV-MOVIMENTAZIONEINTOMBEDI FAMIGLIA

Art.42-Movimentazione dicadaveri, resti eceneri intombedi famiglia

- 1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia.
- 2. Ognispostamentodeveessereriportatosulregistrocimiteriale.
- 3. Movimentazione di resto mortale: la trasformazione dei corpi potrà richiedere interventi di rifacimento dei contenitori o trasferimento dei resti qualora questi non fossero più utilizzabili. È fatto divieto di eseguire operazioni di riduzione dei resti, ma solo di raccolta degli stessi, ossa o resto corificato o ridotto a scheletro e cera.
- 4. Movimentazione delle urne cincrarie: le modalità di movimentazione devono garantire l'integrità del sigillo dell'urna.
- 5. Lamovimentazionedeirestiosseideveprevedere:
 - a) laverificadell'integritàdellacassettaedelsigillo;
 - b) eventualesostituzionedellacassettaseossidata;
 - c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari;
- 6. Lamovimentazione delleurnecinerarie deveprevedere:
 - a) laverificadell'integritàdell'urnaedelsigillo,
 - b) eventualesostituzionedell'urnaseossidatao degenerata.
- 7. Irequisiti dellecassettine restiossei/urne cinerarie sonoquelli previstidallenormeprimarie vigenti in materia.
- 8. Il Concessionario richiedente dovrà provvedere al pagamento dei diritti di servizio come

previsto dal Tariffario.

CAPOV-CREMAZIONE, DISPERSIONEE CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art.43 - Cremazione

- 1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico a pagamento; nei soli casi di indigenza accertati dal competente ufficio comunale dei servizi sociali, il pagamento del servizio è a carico del Comune di residenza del defunto.
- 2. Le tariffe applicate dal concessionario di un impianto di cremazione sono quelle stabilite in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno.

Art.44-Autorizzazioneallacremazione

- 1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso su richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospettadebitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- 2. L'autorizzazione dell'Ufficialedello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale tumulazione, dell'urna cineraria. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
- 3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa daldefunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) ladisposizionetestamentariadeldefunto,tranneneicasiincuiifamiliaripresentinouna dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In tal caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione non è valida nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vitadal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
 - d) lavolontàmanifestatadailegalirappresentanti periminorieperlepersoneinterdette.
- 4. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da

- almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati aisensidella lett. c)delprecedente comma che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza nel caso di più pari grado di parentela.
- 5. Nel caso di cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al precedente comma 1. Per le ossa contenute nell'ossario comune, su richiestadell'ufficiotecnicolavoriPubblici,l'ufficiodiStatocivileautorizzalacremazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 della L.130/2001.
- 6. Una volta effettuata la cremazione, la consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto intriplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che harilasciato l'autorizzazione allacremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Art.45-Conservazionedellecenerineicimiteri

- 1. Ogni cimitero deve prevedere un cinerario comune per la raccolta collettiva ed in forma indistinta delle ceneri provenienti dalla cremazione della salma, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- 2. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri in urna si effettua nel cimitero in cineraro/ossario o in loculo già concessionato per la tumulazione di una salma o in tomba di famiglia. La collocazione in loculogiàconcessionato, dicassette/urneèlimitataalconiuge, alconviventemoreuxorio, a parente od affine fino al secondo grado di parentela rispetto alla salma originaria, e comunque, secondo le modalità ammesse dal presente Regolamento, previo pagamento di apposita tariffa per il "diritto di utilizzo" oltre alla tariffa di apertura e chiusura loculo/ossario prevista dal Tariffario.
- 3. Le ceneri già collocate neicimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art.46-Affidamentodelleceneri

- 1. I soggetti interessati possono presentare al Comune richiesta di affidamentola quale dovrà contenere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) checomprenda, fra l'altro:
 - a) i dati anagrafici, la residenza e il titolo legittimante dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la consegna dell'urna e la relativa verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio;
 - c) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato; illuogo di abituale conservazione dell'urna coincide con la residenzale gale dall'avente titolo delegato, salvo diversamente indicato;
 - d) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengonocollocate, che deve essere un luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore;
 - e) l'autorizzazione affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo

- indicato dall'avente titolo delegato;
- f) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- i) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall' Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- j) l'impegnoarispettareeventualiprescrizioniigienico-sanitarie.
- 2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune oveèavvenutoildecessoedèstataautorizzatalacremazione. Incasodicenerigià tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.
- 3. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro, come previsto dalla L.R. 18/2010. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa entro 30 giorni il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, al fine dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatariodell'urna;
 - b) l'indirizzodi residenza;
 - c) idatianagraficideldefunto cremato;
 - d) illuogodiconservazionedell'urnacineraria;
 - e) lemodalitàdiconservazionechegarantiscanodaogniprofanazione;
 - f) ladata,illuogoelemodalità dieventualedispersionedelle ceneri
- 4. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, purché sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto, manifestata quest'ultima dal coniuge o,in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civileo, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, in conformità alla normativa vigente.
- 5. L'urna affidata deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni), chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi identificativi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) devono essere chiaramente dall'esterno.
- 6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale.
- 7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, previo apposita dichiarazione, assumendo le spese relative. In caso di decesso dell'affidatarioè fatto

- obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendosi le spese relative.
- 8. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualoranonsiapossibilereperirealtroaffidatarioaventetitolo,ilComuneovesonopresenti lecenerinedisponelaconservazionenelcimiterocomunalenelcinerariocomune,dandone notizia al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Art.47-Dispersionedelle ceneri

- 1. Ladispersionedellecenerièfattasurichiestadell'aventetitolodelegato.
- 2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;
- 3. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà unicamente in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b) nn. 1 e 2 della legge 130/2001.
- 4. Copia del documento di cui al precedente comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
- 5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto o da incaricato del Comune qualora l'operazione sisvolga nell'area cimiteriale. Nelcasoincuiildefunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa; in questoultimocasodeveessereconsentitoalconiugeoaiparentideldefuntodiassisterealla dispersione.
- 6. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersionedelle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
- 7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal Gestore del cimitero. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile edilterzo va consegnato al Custo dia.
- 8. In ogni caso il Gestore del servizio iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.
- 9. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati, ai sensi dell'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:
 - a) diessereaconoscenzadella volontàdidispersioneechevi acconsentono;
 - b) cheladispersionedellecenerinonèoggettodialcunaattivitàconfinalitàdilucro.
- 10. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso

alla dispersione delle ceneri.

- 11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nelcinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
- 12. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.
- 13. Nelterritoriocomunale ladispersioneèconsentita:
 - a) nelle apposite aree istituite in ciascun Cimitero, dove la dispersione avviene in una delle seguenti modalità:
 - persvuotamentonelcinerario;
 - perdispersionesul terreno;
 - b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi. È comunque vietato interrarvi l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;
 - c) nelfiume"Brenta" nell'interotratto di competenza comunale, mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente bio degradabile.
- 14. E'vietatain ognicasola dispersioneinaria(alvento)oinedificioaltriluoghi chiusi.
- 15. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

CAPOVI-OSSARIO ESEPOLTURESPECIALI

Art.48-Raccolta delle ossa

- 1. Secondo le norme primarie vigenti, presso ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta indistinta dei resti mortali. Detti ossari devono essere costruiti in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
- 2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossariocomune, in forma indistinta, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In detti ossari sono altresì raccolte le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o da cimiteri soppressi.
- 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili non destinate ad ossario comune, devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili destinate all'ossario comune o rivenute senza nessuna identificazione, devono essere raccolti in sacchetti biodegradabili "tipo juta o cotone" chiusi con legatura sempre biodegradabile prontiperesseredepositatinell'ossario comunecimiteriale. Dettirestiosseipossono essere raccolti anche in sacchetti di plastica scurae successivamente svuotati nell'ossario comunein forma

indistinta.

4. L'ufficio Tecnico può disporre la cremazione massiva delle ossa raccolte nell'ossario comune chiedendo la prevista autorizzazione all'ufficiale di stato civile.

Art.49-Deposito provvisorio

- 1. Per esigenze particolari in cui non è possibile procedere immediatamente con l'inumazione o la tumulazione appena consegnato il feretro, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile sanitario dell'ASP, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino a decisione della stessa ASP. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune.
- 2. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
- 3. Il Comune può riservare alcuni loculi per uso di deposito provvisorio per casi di necessità dovuti a carenze di posti salma in loculo, purché in corso di realizzazione (inizio lavori già verbalizzato), oppure per casi di ristrutturazioni di sepoltura a tumulazione. La tumulazione provvisoria dei cadaveri in tali loculi è consentita:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) nel caso in cui sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - c) nel caso in cui sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area o di un manufatto allo scopo di costruirvi un sepolero privato, fino alla sua agibilità;
 - d) per coloro che hanno la necessità di provvedere ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o ripristino di tombe private e/o colombari.
- 4. La durata della provvisorietà è di un anno prorogabile solo limitatamente al periodoprevisto per l'ultimazione dei necessari lavori. La provvisorietà decade nel momento in cuiil Comune sarà in grado di assegnare una concessione definitiva.
- 5. Il Comune potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma alla scadenza della concessione provvisoria.
- 6. L'autorizzazione al deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone stabilitodal Tariffarioed è calcolato dalla data della richiesta.
- 7. E' prevista la sosta provvisoria in cappella del cimitero quando, per circostanze particolari (ad esempio: manutenzione straordinaria di tomba di famiglia, oppure nei casi in cui la salma, le ossa o le cenerinon possano essere immediatamente tumulate nella sepoltura a loro riservata). La permanenza viene concessa per un massimo di 10 giorni. La sosta nei primi cinque giorni è gratuita dal sesto al decimo giorno sarà dovuta una tariffa giornaliera prevista dal Tariffario. La domanda va presentata all'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

TITOLOX

CONCESSIONICIMITERIALI

CAPOI-DISPOSIZIONIGENERALI

Art.50-Oggetto eregimedelle concessioni cimiteriali

- 1. Per le sepolture private, è concesso, in relazione alle aree e ai manufatti disponibili in ciascun cimitero, l'uso di:
 - a) areeperedificare tombe private, sarcofagi;
 - b) manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (loculi, ossari/cinerari, tombe di famiglia, sarcofagi).
- 2. LeconcessioniinusodeimanufatticostruitidalComuneriguardanogeneralmente:
 - a) sepoltureindividuali (loculi, celletteos sario ecinerari, sarcofagi);
 - b) sepoltureperfamiglieecollettività, tombe difamiglia.
- 3. La concessione è sottoscritta da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico a seguito della proposta di assegnazione del manufatto o area, da parte del responsabile del procedimento.
- 4. La concessione del diritto d'uso (di loculo, celletta ossario, cinerario, tomba di famiglia e/o di un'area cimiteriale per la costruzione di tomba di famiglia e/o sarcofago) consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei benidemaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile di proprietà del Comune. Tale diritto di usononècommerciabilenèalienabile. Laconcessioneinusodellesepolturenonpuòessere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, a meno che non lo siano dichiarate all'atto della concessione, ma solo soggette allo jus sepulchri. L'erede patrimoniale della tomba ha l'onere solo della manutenzione.
- 5. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato aiconcessionarieaiparentiinlinearettadiscendente eascendente.Diquelleconcesseadenti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro ovvero fino al numero massimo previsto di posti salma/ossa/ceneri previste nella concessione o possibili secondo regolamento.
- 6. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
- 7. Il concessionario può usufruire, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.
- 8. Laconcessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsi asi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonche alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.
- 9. La richiesta di concessione comporta automaticamente la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, anche se non espresse e non richiamate nella richiesta stessa.
- 10. Leconcessionihannoduratalimitataefissatanell'attodirilasciodellaconcessionestessa.

- 11. La concessione può estinguersi per revoca, decadenza, rinuncia o retrocessionenei casi previsti nel successivo Titolo X, Capo V.
- 12. L'ottenimento della concessione cimiteriale per tombe di famiglia e monumenti costruiti da privati è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto.
- 13. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucroo di speculazione; la cessione anche a titolo gratuito di posti salma a terzi è causa di revoca della concessione.
- 14. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
- 15. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
- 16. Gli eredi del concessionario deceduto sono tenuti a designare e comunicare uno fra essi che assumaverso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In particolare per il subentro si rinvia al successivo Titolo X, Capo V, art. 64.
- 17. Con riferimento alle sepolture per le quali non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari deidefunti sepoltiintale areaeneppureladocumentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta per la concessione per cui non è reperibile il contratto né alcuna altra documentazione comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro:il Responsabile di Settore competente, qualora verifichi la fondatezza della richiesta di uso della sepoltura, provvede alla sottoscrizione in sanatoria della concessione "ora per allora", con decorrenza dalla data della prima sepoltura accertata e per la durata di 99 anni.
- 18. Peril rilascio della concessione insanatoria sirichiede ilpreventivo pagamento della tariffa dell'importo come previsto dal tariffario vigente.
- 19. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art.51-Attoperla concessione cimiteriale

- 1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura distinta di qualsiasi specie devepresentare domanda all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune, fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) laspeciedellasepolturarichiesta;
 - b) cognome e nome del concessionario o dei concessionari a cui la concessione va intestata.
- 2. Ilconcessionario è la persona che firmala domandadi concessione.
- 3. Il rilascio della concessione è effettuato a mezzo di atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a seguito di domanda del richiedente maggiorenne e residente nel Comune, con applicazione di imposta di bollo. Per i non residenti la concessione viene autorizzata nei casi previsti all' Art. 24.
- 4. Perloculieossari/cinerari,sarcofagilaconcessionevieneassegnataneiseguenti casi:
 - a) per l'uso in caso di decesso di persona legata al richiedente per vincoli di parentela: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado anche

testamentari;

- b) perlatraslazione disalmada altrocimitero del Comune;
- c) per garantire la disponibilità di un secondo loculo, attiguo al primo, a favore di persona della famiglia del primo tumulato avente età superiore a 80 anni;
- d) a persona in vita di età superiore a 80 anni o negli altri casi previsti di concessione in vita, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 60.
- 5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto come da commi precedenti, contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della stessa nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto indica:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma;
 - b) la durataela decorrenza;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore,concessionaria/e;
 - d) gliaventidirittoallasepoltura;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca;
 - f) ladistinzione dei loculi in caso di cointestazione di due opiù concessionari.
- 6. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari secondo le eventuali designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo secondo quanto previsto dal successivo Art. 57. Pertanto è vietata la cessione del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, tra privati.
- 7. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riuso dei posti salma, secondo necessità nei loculi e come disciplinato dal presente regolamento.
- 8. Ilrilasciodellaconcessioneèsubordinatoalpagamentodella tariffaprevista.
- 9. Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e sono esonerati dall'obbligo della registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte II^ e dell'art. 5 della Tariffa parte I^ allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 a condizione che l'importo del canone non superi il limite previsto nell'ambito della suddetta disciplina statale dell'imposta di registro.

Art.52-Duratadelle concessioni

- 1. Tutteleconcessionisonoatempodeterminatoediduratanonsuperiorea99anni,salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
- 2. Leconcessionihannolaseguenteduratainfunzionedellatipologia:
 - a) loculo40anni;
 - b) cellettaossario/cinerario99 anni;
 - c) tombedifamigliaesarcofagi99anni;
 - d) areapercostruzione dimanufattopertomba difamiglia e/osarcofagi99 anni.

- 3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate nei casi previsti dalla normativa statale vigente nel tempo.
- 4. L'originaria concessione perpetua acquisisce durata determinata nei seguenti casi in cui, su richiesta del concessionario o del subentrante, si addivenga alla modifica dell'oggetto del contratto per l'effettuazione di una delle seguenti operazioni:
 - a) esumazione/estumulazionedella/esalma/epercuièstata rilasciata;
 - b) inumazione/tumulazionedisalmeaggiuntiverispettoaipostioriginariamenteconcessi;
 - c) ampliamentodelmanufatto/area.
- 5. Nei casi sopra indicati è stabilita la durata prevista dal precedente comma 2 lettera c)in relazioneallatipologiadellasepoltura,condecorrenzadalladatadell'attomodificativodella concessione.
- 6. Per le concessioni di loculi pregresse di durata trentennale è concesso, a domanda, di prorogare lestessedi10anniinmodo dauniformarle alladuratastandarddi40anni, previo pagamento della tariffa aggiuntiva.
- 7. La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto. Il feretro deve essere introdotto nel loculo entro 60 giorni dalla data di morte dell'interessato, pena la decadenza.
- 8. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediata esumazione/estumulazione il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.

Art.53 -Riusodipostosalmaa tumulazione

- Nei loculi concessi e occupati da un feretro è ammessa l'introduzione di urne cinerarie e
 cassette contenenti resti ossei di: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al
 secondo grado di parentela del concessionario. Per tale operazione è previsto il pagamento
 dellatariffaoltreallatariffaperaperturaechiusuradelloculo,perogniintroduzione. La scadenza
 originaria della concessione rimane immutata.
- 2. Nei casi di concessione di tombe private, è data facoltà al concessionario di introdurre urne o cassette a capienza senza pagamento di tariffa "diritti di utilizzo" è comunque previsto il pagamento della tariffa di apertura e chiusura.
- 3. Nei casi di concessione di loculi è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria, della salma originaria, finalizzata al riuso della sepoltura stessa per la tumulazione di altro defunto della stessa famiglia avente titolo: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado, purché si provveda alla cremazione o alla raccolta delle ossa del defunto precedentemente tumulato e al suo successivo inserimento dell'urna o della cassetta contenente i resti, nello stesso loculo e siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'operazione è possibile una sola volta e nei primi 20 anni, dalla data della concessione, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di cremazione e quindi previa manifestazione di volontà resa dagli aventi diritto in conformità alle norme suddette;
 - b) la durata della concessione rimarrà quella originaria, anche se durante il periodo verrannointrodotte urnecinerarie ocassetterestiossei. Saràdovuta, oltrealla tariffaper l'apertura e chiusura, anche la tariffa aggiuntiva prevista per il riuso del loculo.
- 4. Al termine del periodo di concessione originaria, non prorogabile o rinnovabile, il loculo, dovrà essere liberato da ogni sepoltura, feretri, cassette e urne.

CAPOII-TOMBEDI FAMIGLIA

Art.54-Ammissibilità della richiesta di concessione di tombe di famiglia

- 1. Latomba difamigliapuòessere concessa:
 - a) adunoopiùconcessionariedai lorofamiliari;
 - b) adenti, associazioni, corporazioni, fondazioni.
- 2. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, con l'identificazione di due concessionari, fissando nella concessione le rispettive quote, ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Nei riguardi del Comune, nel caso di contestazioni relativi agli interventi, i due concessionari rispondono in solido.
- 3. Fra i familiari del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi:
 - a) gliascendentiediscendentiinlinearettainqualunquegrado;
 - b) all'attodellaconcessioneilconcessionariopuo'indicarechiavràdiritto alla sepoltura;
- 4. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a tutte le categorie previste come ammesse a sepoltura nel precedente art. 24.
- 5. Unostessoconcessionario nonpuòessere titolare, escluso ilcasodi eredità, di piùtombe di famiglia.
- 6. Sono ammissibili le richieste di concessione per tombe di famiglia, sia per la realizzazione di manufatti da parte del richiedente (solo se in area appositamente individuata dal Piano Cimiteriale) sia aventi ad oggetto manufatti già realizzati a cura del Comune o ritornati in disponibilità dello stesso.
- 7. In caso di manufatti realizzati o in disponibilità del Comune, l'Amministrazione si riservadi poter procedere alternativamente all'assegnazione tramite asta pubblica da aggiudicarsiin base al criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara.

Art.55-Condizioni generali

- 1. Le tombe di famiglia vengono identificate, a seconda della tipologia, come cappelle, celle, edicole, tombe collettive, sarcofagi.
- 2. Conl'attodellaconcessione,ilComune puòimporre alconcessionario determinatiobblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Dal vincolo della novantanovennalità si intendono in ogni caso decadute le sepolture non sistemate nel termine dovuto.
- 3. Il Comune può concedere aree per la costruzione di tombe di famiglia a privati o ad associazioni/confraternite per i loro associati. Le tipologie permesse dovranno essere conformi a quelle prescritte. E' dovuto il pagamento della relativa tariffa e l'obbligo di seguire la procedura e i tempi previsti per la richiesta e larealizzazione.
- 4. Le tumulazioni di salme nelle sepolture di famiglia sono autorizzate su richiesta scritta del concessionario, sottoscritta dal medesimo o da un suo rappresentante munito di procura speciale. Le estumulazioni sono richieste dal parente più prossimo del defunto.

- 5. La concessione degli spazi e manufatti costruiti relativi a cappelle, tombe collettive, sarcofagi ed edicole può essere rilasciata ai soli residenti.
- 6. Alla scadenza della concessione, i resti mortali verranno d'ufficio traslati nell'ossario comune (se mineralizzati) ovvero cremati (se inconsunti) e collocati nel cinerario comune, in forma indistinta, salvo richiesta dei familiari ad altra destinazione.
- 7. E' consentito su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari oppure nel caso di concessione a enti-dimembrodellacollettivitàconcessionaria,qualerisultantedalrelativoordinamentoe dall'atto di concessione.
- 8. Nella tomba di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
- 9. Il diritto di chiedere di volta in volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi, previa autorizzazione.
- 10. Se più sono gli aventi diritto subentranti, essi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi utilizzo della tomba, comunicare il nominativo del subentrante/dei subentranti concordemente definito di intesa fra loro non sidà corso alla tumulazione qualora siadubbio ildiritto delrichiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
- 11. Lapresad'attodelsubentronellaconcessioneèsubordinataall'esecuzione diqueilavoriod opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
- 12. Tutte le spese di registrazione della nuova concessione sono a carico degli aventi diritto subentranti.
- 13. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare secondo gli usidel culto verso idefunti, difar celebrare esequie, dicollocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cuiresti siano già stati depositati nell'ossario comune; facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.
- 14. Lafacoltàdichiedereilcollocamento dilapidi edidettare iltestodiepigrafièriconosciuta, in ordinediprecedenza, inprimis alconiuge, epoial parente più prossimo del defunto, così come pure per eventuali modifiche.

Art.56 - Modalità

- 1. La concessione delle tombe difamiglia, nicchie, loculi individuali osarcofagi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
- 2. Le concessioni cimiteriali sono identificate e localizzate secondo la terminologia di orientamento utilizzata nelle piante storiche. Ai fini degli accertamenti o dell'individuazione e localizzazione delle concessioni i datipresi in considerazione sono i seguenti: indicazione del cimitero interessato, della zona del medesimo, del campo o lotto, del progressivo (di pianta o reale), dei titolari, degli estremi del titolo alla concessione, dell'intestazione della tomba e delle salme sepolte.
- 3. Può essere rilasciata anche concessione per l'uso di una tomba, congiuntamente ad un massimo di due famiglie con contratto cointestato a due distinti rappresentanti delle due

famiglie.

- 4. Più concessionari, in quanto originari "fondatori del sepolcro familiare", possono proporre al Comune, in un momento successivo alla data della concessione, la divisionedei posti salma, resti ossei/ceneri, presenti nel manufatto, pro quota parte, attraverso atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione che avrà valore per loro e i loro familiari aventidirittoallasepoltura. Talesuddivisionepotrà avvenireanche all'attodi subentronella concessione, inquest'ultimo casomediante atto avente la stessa forma dell'originario attodi concessione.
- 5. Laconcessione diarecedimanufattiadusodisepoltura perfamiglieecollettività, èdatain ogni tempo secondo quanto previsto dalla effettiva disponibilità.
- 6. Nel caso di famiglia estinta, qualora l'eventuale erede testamentale non si fosse notificato nei termini previsti dal successivo Art. 66 comma 1 lettera c) la tomba di famiglia rientra nella disponibilità del Comune.

Art.57 - Estumulazione

- 1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
- 2. Per le tombe in concessione perpetua, l'estumulazione comporta ai sensi del comma 4 del precedente art. 51 la modifica della durata della concessione che viene ad esseredeterminata in 99 anni decorrenti dalla data di tale modifica; per le tombe in concessione noventanovennali è invece consentita l'estumulazione restando invariata la durata.
- 3. Le salme estumulate dovranno essere raccolte in cassette per i resti ossei o in urne per le ceneri e ritumulate nella stessa tomba, la diversa destinazione comporta la decadenza della concessione come previsto all'art 66 comma 1 lettera h.

Art.58-Diritto d'usodelle concessioni

- 1. Il diritto di avere sepoltura nella tomba di famiglia deriva dalla condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario ai sensi del precedente Art. 53 e non si eredita e non si può cedere a terzi, ma solo essere oggetto di rinuncia a titolo gratuito per sé e discendenti a favoredeglialtrifamiliariconattoaventelastessaformadell'originarioattodiconcessione, ed è completamente disgiunto dalla titolarità della concessione. La manutenzione della tomba spetta al titolare/subentrante/erede della concessione.
- 2. Il titolare della concessione deve sempre permettere l'accesso ai congiunti di chiunque sia sepolto nella tomba per atti di pietas verso i loro defunti.
- 3. Il Comune ha l'obbligo di vigilare che nella tomba non vengano sepolti defunti che non ne hanno diritto.
- 4. Nelle tombe di famiglia, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino all'estinzione della famiglia. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente, una volta estinta la famiglia, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari.

- 5. I subentri nella titolarità della concessione devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
 - a) persuccessione:attonotorioodichiarazionesostitutivadell'attodinotorietào attestazione giudiziale;
 - b) selasuccessioneètestamentariadeveessereprodottaunacopiaol'estrattodel testamento;
 - c) perrinuncia:attopubblicoincopiaautenticata.
- 6. La concessione pro-tempore dell'immobile demaniale tomba (ereditabile) nulla ha a che vedere con il diritto di sepoltura (diritto personale). Il diritto di sepoltura riguarda i famigliari del fondatore, non quelli di un eventuale subentrante, salvo che quest'ultimo non sia erededel fondatore la cui famiglia sia estinta.
- 7. L'erede testamentale ha l'onere della manutenzione della tomba ricevuta in eredità, ed ha il diritto d'uso solo per se stesso nel solo caso in cui la famiglia del fondatore sia estinta.
- 8. La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.
- 9. I casi di convivenza con i titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata,previa istanza dell'interessato. Il convivente more uxorio, ai fini del presente regolamento è equivalente al coniuge.
- 10. Ogni variazione nei diritti d'uso, compreso il decesso del concessionario, deve essere notificata dagli interessati subentranti al Comune, come previsto all'articolo 63, pena la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c).
- 11. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti, le ceneri ed i feti delle persone che risultino avere diritto di sepoltura secondo l'atto di concessione.
- 12. Il diritto di seppellimento fra i familiari del concessionario è dato dall'ordine dipremorienza.
- 13. Icadaveri oirestimortali deidefuntipossonoesseremovimentati solo sesonoconsenzienti la maggioranza degli aventi diritto rispetto al defunto stesso, indipendentemente dal concessionario del sepolcro. Gli aventi diritto sono le persone affettivamente più vicine al defunto, in ordine di prevalenza:
 - a) ilconiuge/conviventemore uxorio;
 - b) iparentidigradopiù prossimo(es:figli egenitori)e aseguireglialtri gradi.
- 14. Se il concessionario è un Ente o Associazione, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o Associazione deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
- 15. Ogni celletta ossario/cinerario esistente raccoglie, di norma, i resti ossei (ed eventualmente le ceneri) del coniuge o convivente more uxorio al momento della morte, dei figli, dei genitori, altri parentied affini finoal 2ºgrado, ove ledimensioni delvano lo consentano. In tal casodovrà essere versataal Comune appositatariffa previstanel Tariffario (tumulazione in cella ossario).
- 16. Le cellette ossario/cinerario possono essere concesse per tumulazione di urne cinerarieo cassette contenenti resti ossei;
- 17. Il concessionario o avente titolo che trasferisce la residenza è tenuto a comunicare il suo nuovo indirizzo all'ufficio comunale preposto alle concessioni cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo procedimentale della concessione.
- 18. Fermi i diritti del Comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea

alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di anni due, deve essere documentato da dichiarazione sottoscritta dal concessionario. Se vi sono più contitolari della concessione, occorre il consenso di tutti i concessionari. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta.

- 19. Allo scadere delle concessioni per l'uso di tombe di famiglia e di celle-ossario, il concessionario o gli altri aventi titolo possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per periodi non superiori a quello iniziale. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime. Nel caso che a ciò non possa provvedervi l'originario concessionario, per decesso o altra grave incapacità personale, i relativi atti possono essere compiuti, nell'ordine:
 - a) daerededelconcessionarioinquantosubentrato nellaconcessione;
 - b) in caso di incapacità del concessionario, da parente più prossimo del concessionario o,in mancanza, da parente più prossimo della persona tumulata.
- 20. E' vietata la compravendita di tombe di famiglia o posti salma fra privati. Il concessionario può unicamente retrocedere o rinunciare alla tomba/sepoltura al Comune.
- 21. Nel caso in cui venga tumulata una salma senza preventiva richiesta al Comune, quest'ultimo procede all'estumulazione d'ufficio addebitandone le spese al concessionario.
- 22. Eventuali situazioni d'uso da parte di non aventi titolo, di fatto esistenti alla data di entratain vigore del presente Regolamento, potranno essere regolarizzate secondo quanto diseguito esposto.
- 23. I titolari di concessioni cimiteriali, perpetue e/o novantanovennali ad uso privato, possono chiedere la cointestazione delle concessioni stesse con altri che risultino parenti od affini di salme che risultano tumulate, dalla data della originaria sepoltura,nelle tombe di famiglia, ancorchè gli stessi non risultino avere rapporti di parentele od affinità con i titolari delle concessioni inquestione. Ove si tratti di concessioni perpetue la modifica della concessione comporta la rideterminazione della durata in99 anni decorrenti dalla data di tale modifica.
- 24. Nel caso di abbandono di tombe di famiglia si seguono le procedure di cui al successivoArt. 65; ove non si addivenga alla cointestazione si procederà mediante esumazione od estumulazione delle salme la cui sepoltura non risulta regolarizzata.

Art.59 - Benemerenza

- Su richiesta del concessionario, e con il consenso di tutti i concessionari ove siano più di uno, èconsentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parente la oltre i gradi previsti, nonché abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.
- 2. La concessione del diritto di sepoltura è limitata alla salma della persona individuata come benemerita, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altri componenti della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo. All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.
- 3. La richiesta deve essere sottoscritta dal Concessionario e riportare espressamente le ragioni morali chelogiustificano. Quandorisulti chelarichiesta possacelare unaeffettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso alla tumulazione.

CAPOIII-LOCULI, OSSARIE CINERARI

Art.60 - Loculi

- 1. La concessione dei loculi viene rilasciata, con la durata prevista, a seguito della morte della persona cui è destinato, con decorrenza dalla data del rilascio della concessione.
- 2. Leconcessionidiloculinonpossonoessererinnovateoprorogate, salvol'adeguamento alla durata di 40 anni delle concessioni già rilasciate con scadenza trentennale. Scaduta la concessione, salvodiverse destinazioni richieste dagliaventi diritto, previo pagamento delle relative tariffe, le salme presenti nei loculi di cui trattasi se mineralizzate vengono depositate direttamente in ossario comune in forma collettiva, o cremate e depositate nel cinerario comune in forma indistinta. Il Comune rientra nella disponibilità del loculo.
- 3. Ilrichiedentehafacoltàdisceltasuiloculidisponibilineicomplessiditumulisolamenteper quanto riguarda le file orizzontali, per i cui vengono stabilite differenti tariffe di concessione, con valore decrescente, nel seguente ordine dal basso: seconda e terza fila, prima fila, quarta fila, quinta fila. La colonna corrispondente viene automaticamente assegnata, in ordine di presentazione delle domande, adiacente all'ultimo loculo già concesso nella fila ovvero il primo nella fila rientrato nella disponibilità del Comune.
- 4. I loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente anche, fino a capienza, urne cinerarie o cassette resti ossei del coniuge, del convivente more uxorio e dei parenti odaffini fino al secondo grado, rispetto al defunto, previo pagamento della relativa tariffa, in ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.
- 5. Le spese per la rimozione/ripristino della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni, sono a carico del concessionario.
- 6. Ildirittodisepolturaècircoscrittoallasolapersonaperlaqualevennefattalaconcessionee per l'inserimento esclusivo della sua salma. Nel caso di cremazione della salma destinata alla sepoltura è prevista la decadenza della concessione. Non può perciò essere ceduta la concessione per la sepoltura di altre persone in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- 7. Sulle lastre di chiusura di ogni loculo è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione delnome, cognome eladatadimorte dellapersonaacuiirestisiriferisconoedil numero progressivo del loculo.

Art.61-Concessioneinvita

- 1. I loculi, cinerari ossari, compatibilmente con la disponibilità, possono essere rilasciati in concessione anche quando la persona sia ancora in vita ed abbia compiuto 80 anni, che ne faccia richiesta per se stesso.
- 2. Inoltre la concessione in vita è possibile nel caso di persona con particolari problematiche socio-assistenziali. Alla morte del familiare che accudisce la personastessa èdata facoltà ai superstiti di chiedere ed ottenere, all'atto della tumulazione del defunto, la concessione diun ulteriore loculo per affiancamento familiare.
- 3. Il periodo di durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto. Nei casi oggetto del presente articolo la durata della concessione deve essere eventualmente prorogata in modo da permettere la permanenza di almeno 20 anni del feretro nel loculo, salvo pagamento della tariffa aggiuntiva.

- 4. Nel loculo concesso in vita potrà essere sepolta esclusivamente la salma della persona indicata nell'atto di concessione e nessun altro.
- 5. Se il concessionario rinuncia all'utilizzo del loculo e lo rimette indisponibilità del Comune, gli viene riconosciuto un rimborso come previsto all'Art. 68.
- 6. Per le cellette ossari/cinerari valgono le stesse prescrizioni previste per i loculi, eccetto il rimborso e illimite di permanenza di almeno 20anni dicui alprecedente comma 3, il quale non si estende per le cellette ossari/cinerari, essendo la concessione 99ennale.

Art.62-Cellette ossario/cinerario

- 1. Lestessecelle possonofungeresiadaossariocheda cinerario.
- 2. Gliossaripossonoesserecomunio individuali.
- 3. Nell'ossario comune vengono depositati in forma indistinta i resti ossei delle salme senza alcuna destinazione.
- 4. Negli ossari individuali, rilasciati su concessione novatanovennale è consentita, fino a capienza, la tumulazione diceneridiconiuge, convivente more uxorio, parente odaffine finoalsecondo grado, del primo defunto tumulato.
- 5. Le cellette di ossario raccolgono i resti delle salme esumate ed estumulate da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune, ma aventi diritto ai sensi del precedente Art. 24.
- 6. Raccolgonoinoltre leceneridellesalmesottoposteacremazione.
- 7. Le lastre di chiusura delle cellette ossario/cinerario dovranno essere posate a regola d'arteed opportunamente ancorata alla struttura portante.
- 8. Il costo di ogni celletta è determinato dalla tariffa vigente e viene assegnata con le stesse modalità di assegnazione dei loculi.
- 9. Nel caso in cui sia richiesto un ossario per l'avvicinamento dei resti ossei/ceneri, il concessionario perde il diritto al primo ossario concesso e non ha diritto a nessun rimborso.
- 10. Sulle lastrine di chiusura di ogni celletta di ossario/cinerario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo della celletta.
- 11. E' vietato collocare cassette di resti ossei nei campi ad inumazione sopra le sepolture in fosse.

CAPOIV-MANUTENZIONEDELLESEPOLTURE

Art.63-Obblighiinordineallamanutenzionedellesepolture

- 1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolero.
- 2. Lamanutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione, e le spese relative sono a carico dei concessionari.
- 3. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.

- 4. La manutenzione dei copritomba in uso sulle sepoltureè a carico dei familiari del defunto o dell'avente titolo delegato (coloro che hanno richiesto l'installazione del manufatto).
- 5. Ilconcessionario edisubentranti/eredi sono tenutiin soli do a provvedere:
 - a) alladecorosamanutenzioneordinariaestraordinariadellasepolturaedelleopererelative;
 - b) ad eseguire tempestivamente restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) arimuoveretempestivamenteeventualiabusi;
 - d) arimuoveretempestivamente eventualicausedipericoliperlapubblica incolumità.
- 6. Incasodiinadempienzaataliobblighidicuialprecedentecommapuntia)eb),trascorsi 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai ripristini, verrà notificata la comunicazione di avvio della procedura di decadenza della concessione di cui al successivi artt. 66 e non sarà autorizzata alcuna sepoltura;
- 7. In considerazione delfatto che il terreno dato in concessione èpartedeldemanio comunale, e che per tali immobili la pubblica incolumità deve essere tutelata dal Comune, nel caso si ravvisasse, a insindacabile giudizio di personale tecnico del Comune, anche solo la possibilità di un pericolo imminente per l'incolumità degli utenti, il Comune interverrà d'urgenza per scongiurare tale pericolo, mediante transennature ed altre opere adatte in attesa che il concessionario provveda in maniera definitiva e non sarà autorizzata alcuna sepoltura; Il costo ditali interventi, da considerarsi di somma urgenza secondo la normativa vigente, verrà addebitato al concessionario e recuperato anche coattivamente dal Comune.
- 8. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri o resti o ceneri da parte del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 180 giorni. Trascorso inutilmente tale tempo, verrà avviata d'ufficio la procedura di decadenza della concessione.
- 9. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Comune può sospendere la tumulazione di cadaveri subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.
- 10. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità.
- 11. La manutenzione ordinaria dei loculi è a carico del concessionario, mentre la manutenzione straordinaria deicolombari èacaricodelComune odelGestoredeiServiziCimiteriali. Tali manufatti non possono essere manomessi in nessuna parte e devono conservare le caratteristiche architettoniche originarie. Nel caso di difformità sarà compito e onere del concessionario il ripristino dell'opera.
- 12. Sonoesclusidallamanutenzione deicolombari acaricodelComune:
 - a) lepartidecorativecostruiteoinstallate sulle lapidi;
 - b) ilsistema difissaggiodellelapidi;
 - c) lafinituradelleparetiinterne;
 - d) glielementidecorativivariinclusi(vetridecorativi,contro-porteocontro-finestre;

pavimenti interni, gli elementi di pregio (statue, dipinti, arredi, ecc.);

- f) icorpilampada decorativivotivi.
- 13. Le edicole, i monumenti, le lapidi ed in genere qualsiasi segno funebre non possono essere modificati o sostituiti se non su domanda motivata dal Concessionario seguendo le disposizione delle norme edilizie.

CAPOV-SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, RINNOVO

Art.64 - Subentro

- 1. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, eredi legittimi del concessionario ai sensi del codice civile, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devonopresentare alComune unadichiarazione scrittaindicantetuttiinominativi deinuovititolari o contitolari della concessione, corredata da documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante la successione nel diritto del concessionario;
- 2. Nel caso di tombe private, quando risultino più titolari della concessione, con la presentazione dell'atto di subentro può essere specificata la ripartizione dei postisalma opostire sti ossei/ceneri di sponibili frai cointe statari con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione;
- 3. Il subentro non ha effetti sullo jus sepulcri, ovvero sul diritto di sepoltura di coloro che godono di questo diritto secondo concessione originaria.

Art.65 - Scadenze

- 1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo proroga. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere il rinnovo dellaconcessione.La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella torneranno nella libera disponibilità del Comune. Allo scopo dovrà adottarsi regolare atto amministrativoda pubblicare all'albo pretorio per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione nel diritto dell'originario concessionario, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Scaduta la concessione della tomba di famiglia in assenza dirichiesta di rinnovo degli aventi diritto, il Comune provvede alla nuova concessione tramite avviso di asta pubblica.
- 2. Scaduta la concessione del loculo, salvo diverse destinazioni richieste dagli aventi diritto, previo pagamento delle relative tariffe, le salme presenti nei loculi di cui trattasi se mineralizzate vengono depositate direttamente in ossario comune in forma indistinta, o cremate edepositate nelcinerario comune in forma indistinta, a spese dell'Amministrazione Comunale. Dopo tale operazione il Comune rientra nella disponibilità del loculo, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, tale previsione vale anche per le cellette ossario/cinerario.

Art.66-Dichiarazionedi abbandonoper incuria

- 1. Una sepoltura si considera abbandona ta perincuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - g) carenza dimanutenzioneetenutaindecorosa;
 - h) pericoli perlapubblicaincolumità;
 - i) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica;
 - j) la ingiustificata presenza di salme inumate o tumulate che non abbiano vincoli di parentela od affinità con il titolare della concessione o suoi discendenti o eredi e conviventi o aventi titolo per esservi sepolte.
- 2. L'abbandono per incuria dà facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui al successivo art. 67.

Art.67 - Decadenza

- 1. La decadenza della concessione è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:
 - a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal Comune;
 - b) incasodiattivitàediliziaabusiva;
 - c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
 - d) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - e) quandovengaaccertatochela concessionesiaoggettodilucroodi speculazione;
 - f) incasodiviolazionedeldivietodicessionetraprivatideldirittod'usodelloculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra e tombe private;
 - g) quandovisiautilizzopercadaveri,restiosseioceneridipersoneallequalila concessione non è riservata;
 - h) quandovienerichiesto iltrasferimento salmaperdiversa destinazione;
 - i) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - j) quandovisiagraveinadempienzaadognialtroobbligoprevistonell'attodi concessione.
- 2. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previadiffida agli interessati, se reperibili.
- 3. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione dello stesso nell'apposita bacheca del cimitero, per una durata di almeno 6 mesi. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di abbandono del sepolcro ed è avviato il relativo procedimento da concludersi entro i successivi 30 giorni. Il provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione è emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e comunicato agli interessati, se reperibili, oltre che pubblicato all'Albo pretorio. Il sepolcropereffetto delprovvedimento ritorna nella piena disponibilità del Comune epuò essere disponibile per una nuova concessione.

- Successivamente il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
- 4. Dopo la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 3, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si provvede d'ufficio alla cremazione e alla dispersione delle ceneri in cinerario comune.
- 5. Nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.
- 6. Le estumulazioni da loculi eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione eprevia autorizzazione del Comune, comportano ladecadenza della concessione medesima. Fatto salvo il caso di riuso si cui al precedente art. 52, nessun indennizzo è dovuto al concessionario.

Art.68 - Estinzione

Tutte leconcessioni, indipendentemente dalla lorodurata, si estinguono:

- a) perscadenzadeltermineprevistonell'atto diconcessione,
- b) le concessioni atempo determinato didurata eventualente eccedente i99 anni, rilasciate anteriormenteall'entratainvigoredeldecretodelPresidentedellaRepubblica21ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguonoconlasoppressionedelcimitero, salvoquanto è dispostonell'art. 98 del D.P.R. 10 settem bre 1990, n. 285 es. m.i.

c)perrinuncia del concessionario.

Art.69 - Rinuncia

- 1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano a parte o ad tutto ad esercitare i dirittiderivantidallaconcessionepercuihannopagatouncanonee/ounatariffaerimettono la concessione del loculo, della tomba di famiglia o dell'area, nella disponibilità del Comune.
- 2. Iltitolaredellaconcessionediunloculotombadifamiglia, area, seintende, entroiltermine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceve dal Comune la restituzione di una parte del canone e/o tariffa versata calcolata sulla base del canone e/o tariffe in vigore all'atto della richiesta di rinuncia concessione, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione nella misura di seguito indicata:
 - a) nel caso il loculo venga restituito, senza essere stato utilizzato, nel 1° anno dalla concessione, ilprezzoverrà restituito integralmente conlasoladecurtazione di€200,00 per spese di istruttoria;
 - b) dal 1°fino al 5° anno:1/2.
 - c) dal 6° al20° anno:1/3.
 - d) dal 21° al40° anno:nessunrimborso.
- 3. Si dà luogo al rimborso od al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità. Il

- chiusino può essere sostituito, a richiesta, anche dal comune, previa detrazionedel corrispondente importo di tariffa per l'operazione dall'ammontare del rimborso del suddetto canone di concessione.
- 4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso neiquali visiaritorno delleceneri deldefunto nelloculo, èprevisto l'obbligo dellarinuncia dellaconcessione eil recupero dello culo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.
- 5. Perrinunciadella cellaossario/cinerario nonèprevistoalcun rimborso
- 6. La rinuncia di sarcofago, tomba di famiglia o area, a favore di altri aventi titolo comporta che:
 - a) nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione e la rinuncia avrà effetto per lo stesso ed i suoi discendenti. Il suo diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.
 - b) più titolari di una concessione di tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote, con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione;
 - c) la rinuncia, da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti.
- 7. Il rinunciatario ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri entro 30 giorni, indicandone una eventuale diversa destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questo intervento non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e alla cremazione dei resti collocandoli in cinerario comune.
- 8. Il Comune formalizza la modifica dell'atto di concessione in relazione ai soggetti titolari, applicando apposita tariffa;
- 9. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni per il rinunciatario e i suoi discendenti.
- 10. Ètitolato adichiararelarinunciaallaconcessione, il Concessionario oi suoi subentranti.
- 11. Glioneriinerentilarinunciasonototalmente incapodelConcessionarioosuoidiscendenti
- 12. Leconcessioninonpotrannoessereoggettodicessionetraprivatiinquantotrattasideibene demaniale.
- 13. Lerinuncealsarcofago, tomba difamiglia, area, sono così regolate:
 - a) concessione di aree libere: Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e semprechè l'area sia libera da salma odaopere sepolcrali, puòrinunciare alla concessione ottenendo ilrimborso come da Tariffario.Il canone verrà restituito integralmente con la sola decurtazione di €200,00 per spese di istruttoria se la retrocessione avviene entro il termine di un anno.
 - b) concessione di aree con parziale costruzione: Il concessionario che, pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e intende rinunciare alla concessione, conserva il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono necessariamente tutte essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria, restando comunque ogni spesa conseguente a totale carico del concessionario. La

- rinunciadi sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso di tutti i concessionari.
- c) concessione di aree con opere finite: il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria, restando comunque ogni spesa conseguente a totale carico del concessionario. La rinunciadi sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso di tutti i concessionari.
- d) concessione di sepolture preesistenti: in caso di rinuncia viene restituita al titolare (o suoi eredi o aventi titolo) quota di canone calcolata come ai precedenti punti b)ec)Si dà luogo a tale rimborso previa verifica che le sepolture siano state liberate da salme eventualmente ivi tumulate e sia stato ottemperato al ripristino dei chiusini, salvo il recupero del relativo canone ove a ciò provveda il Comune.

Art.70-Revocaperiniziativacomunale

- 1. Salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente nel tempo, è facoltà dell'Amministrazione rientrare nella disponibilità di qualsiasi tomba di famiglia, loculo, celletta ossario o cinerario, tomba a terra, sarcofago, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
 - 2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente tomba di famiglia, loculo, tomba a terra o celletta ossario/cinerario, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali/resti ossei/ceneri alla nuova ubicazione.
 - 3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, ove il nominativo del concessionario sia noto, o in difetto mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio nonché nella plancia delle pubbliche affissioni del cimitero interessato per una durata di almeno 90 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, indicando le motivazioni e le condizioni di esecuzione nonché il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione dei cadaveri avrà luogo anche in assenza del concessionario o subentranti.

Art.71 -Rinnovo – Proroga

- 1. Si intende per proroga/rinnovo la possibilità di usufruire della concessione per un numero ulteriore di anni stabilito nell'atto di proroga.
- 2. Non sono concesse in nessun caso proroghe o rinnovo delle concessioni per i loculi salvo che per i loculi con scadenza trentennale, per i quali è concessa la possibilità di proroga per altri 10 anni su richiesta degli interessati. In questo caso le tariffe per la concessioni in atto di durata trentennale sono rideterminate, con i criteri di rinnovo decennale previsti dal tariffario.
- 3. Per i loculi, allo scadere della concessione i resti mortali ivi sepolti saranno esumati/estumulati da parte del Comune che, se non diversamente richiesto dal concessionario/familiare/avente titolo delegato, saranno indirizzati alla collocazione in:
 - a) ossario comune;

- b) cinerariocomune, previa cremazione;
- c) dispersione.

Art.72-Concessioni provvisorie

- 1. Possono essere rilasciate concessioni provvisorie per il deposito di salma, compatibilmente con le disponibilità e l'organizzazione del servizio, nei seguenti casi:
 - a) quando per circostanze particolari una salma non puòessere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatale;
 - c) quandonedeveessereeseguito, dopopocotempo, il trasporto inaltro Comune;
 - d) perilperiodonecessarioperlacostruzionedellacappellinafuneraria.
- 2. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa ed al ripristino del chiusino, come da Tariffario.
- 3. Laconcessione viene rilasciata per ilperiodo di anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 2 anni, salvo che ragioni tecniche lo impediscano, compatibilmente alle esigenze del servizio Cimiteriale.
- 4. La domanda dirinnovo deve essere presentata non più tardi delgiorno precedente la datadi scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di rinnovo vigente alla medesima data.
- Alla scadenza della concessione provvisoria, la salma presente nel loculo dovrà essere traslata altrove oppure dovrà essere stipulata concessione quarantennale con decorrenza dalla data di scadenza della concessione provvisoria.
- 6. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
- 7. Le spese per tale trasferimento e quelle relative alla apertura/chiusura del loculosaranno poste a carico del concessionario provvisorio.

CAPOVI-LAVORINELCIMITERO

Art. 73 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975:Ristrutturazione, riuso, restauro.

- 1. Qualora i titolari di concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovennale, dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sonodovute le tariffe previste nel Tariffario.
- 2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.

Art.74 - Demolizione

- 1. Gli interventi di demolizione si applicano a decadenza delle concessioni ai manufatti incongrui o a parti di essi e ai manufatti eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione, ovvero per esigenze funzionali del cimitero.
- 2. Gli interventi di demolizione consentiti sono di competenza del Privato o del Comune, che può rivalersi sui privati, nel caso questi siano responsabili di abuso.

TTOLOXI-DISPOSIZIONIFINALIESANZIONI

CAPO I - GESTIONE DEI DATI

Art.75-Gestione integratadei dati cimiteriali

- 1. La tenuta dei registri cimiterialiprevista dallalegge rientrain una più ampiagestione dei dati relativi alla gestione dei cimiteri. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:
 - a) il registro cimiteriale, che registra entrate ed uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero;
 - b) l'anagrafecimiteriale, che collega ognise poltura conide funtiche vigiacciono;
 - c) ilcatastocimiteriale, che collega ognise poltura congliaventi diritto;
 - d) ilfascicolodellesepolture, oveinserire le concessioni, le comunicazioni, gliaventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa ad ogni sepoltura;
 - e) loscadenziariodelle concessioni;
 - f) lecomunicazioniconl'anagrafecimiteriale, perilnecessario aggiornamento della stessa;
- 2. Tuttiquestidativannocorrelati fraloro inununico database di gestione.
- 3. Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata e della gestione dei dati, tutti i dati devono essere in piena disponibilità del Comune, nell'immediato ed in futuro.

CAPOII - SANZIONI

Art.76-Generalitàe Sanzioni

- 1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati conseguentemente e successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura dei Responsabili del Servizio.
- 2. Lesanzionipossonoessereacaricodi:
 - a) privati cittadini;
 - b) Imprese dipompefunebri;
 - c) Imprese autorizzatealavorareall'internodelcimitero;
 - d) Impresenonautorizzateadaccedere alcimitero.
- 3. Il mancato rispetto entro 30 giorni delle ingiunzioni emesse dal Comune e contestanti la

mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/81 Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:

- a) sanzionegrave=sanzioneamministrativapariaunasommanoninferiorea€50,00 (cinquanta) né superiore a € 1.000,00 (mille);
- b) sanzionemoltograve=sanzioneamministrativapariaunasommanoninferiorea€ 1.000,00 (mille) né superiore a € 2.000,00 (duemila);
- c) sanzionegravissima=sanzioneamministrativapariaunasommanoninferiorea€
 2.000,00
 (duemila) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila);
- d) sanzionedisospensionedall'accessoalcimiteroperiperiodiprevisti.
- 4. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportunosetrattasi disepolture, alladichiarazione di"abbandonoperincuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'Art. 73.
- 5. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 7. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

Art.77- Ambitodiapplicazione

- 1. L'inosservanzadelleprescrizioni,nonchédiobblighiodivietirisultantidalpresente Regolamento, costituisce:
 - a) infrazionedisciplinareperidipendenti comunali;
 - b) applicazione dipenale in caso disoggetti gestori esternial Comune;
 - c) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri;
 - d) applicazionedisanzionegravissimanelcasodiviolazionealledisposizionidicui all'Art. 20;
 - e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
 - attivitàdiaccaparramentodilavoriodiservizi;
 - lavori nonautorizzati;
 - lavoridifformidacome autorizzati;
 - qualsiasiinterventochecreipericoloperlapubblicaincolumità(es.recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);

- f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedite all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori pene nel caso.
- 2. Nelcasoincuiilfattocostituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art.78-Sanzioniparticolari perl'attivitàdionoranzefunebri

- 1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentirelarealizzazionediunoopiùservizi,èpunitoconunasanzioneamministrativada euro 5.000,00 (cinquemila) a euro 9.000,00 (novemila). In caso di recidiva è altresì sospesa da uno asci mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
- La sanzione amministrativa da euro 3.000,00 (tremila) a euro 5.000,00 (cinquemila) e' applicata:
 a) nel caso l'impresa funebre non sia in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 12 dell'Art. 19 del presente Regolamento;
 - b) laviolazionedell'art.20delpresenteRegolamento;
- 3. La sanzione amministrativa da euro 2.000,00 (duemila) a euro 5.000,00 (cinquemila) e' applicata qualora non vengono rispettate le prescrizioni di cui all'Art.11.
- 4. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.
- 5. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti, ecc...), è soggettaallasanzione "moltograve" eallasospensione dall'accessoal cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva;
- 6. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti e simili), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile Tecnico e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" ein caso direcidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.
- 7. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.
- 8. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile Tecnico, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.
- 9. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case

di riposo e strutture assimilabili, e, comunque, l'accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre all'applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni, ecc....

10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPOIII-DISPOSIZIONI FINALI

Art.79 - Cautele

- 1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe a terra, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4. L'Amministrazionenonassumealcuneresponsabilità perdannia cose provo catinei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Art.80-Costideiservizi cimiteriali

- 1. Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Letariffe vengono stabilite, supropostadell'ufficio competente, condeliberazione di giunta comunale. Le tariffe applicate per le concessioni trentennali devono tenere conto dei seguenti parametri minimi:
 - a) costoeffettivodelle opere;
 - b) incidenzadelcostodellesistemazionigenerali;
 - c) incidenzadell'area per30/99simi delvigentespecifico prezzodi concessione;
 - d) spesacapitalizzatadellemanutenzionidelleparti deteriorabili;
 - e) oneri diprefinanziamento;

- f) incidenza dellespesetecniche efiscali
- 3. Lacorresponsionedella tariffa perlaconcessione dellasepoltura deveessereversataall'atto della domanda e comunque prima del rilascio della concessione.
- 4. Dal concessionario è altresì dovuta al Comune la corresponsione di un importo per le operazioni cimiteriali come da Tariffario dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione di Giunta comunale secondo una tariffa stabilita annualmente o, in mancanza, automaticamente rivalutata secondo indice ISTAT.
- 5. Su motivata richiesta scritta dell'interessato, la corresponsione della tariffa per la concessione di un loculo cimiteriale può essere rateizzata con apposito atto dell'Ufficio competente, al massimo in quattro parti; la concessione, nel caso di rateizzazione decorre dalla data di versamento della prima rata. In caso di rateizzazione saranno dovuti gli interessi pari al tasso legale vigente.

Art.81-EfficaciadelledisposizionidelRegolamento

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia contenute in regolamenti, deliberazioni, determinazioni, direttive o altro provvedimento.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti giuridici costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo espresso patto contrattuale previsto nella concessione.
- 3. Tuttavia, specie per quanto si riferisce alla trasmissione del diritto d'uso delle sepolture distinte, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso di una tomba, in base a norme regolamentari ora abrogate, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti nuove disposizioni, presentare al Comune gli atti o documenti che comprovino tale suaqualità, alfinediottenere il formale riconoscimento. Trascorsotale termine, le norme di cui al presente Regolamento hanno integrale e definitiva applicazione.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e le altre normenazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Art. 82 – Ricognizione delle concessioni cimiteriali e norme transitorie

- 1. Al fine di dare piena esecuzione al presente regolamento l'amministrazione procederà, entro un anno dall'entrata in vigore:
 - alla ricognizione puntuale delle concessioni scadute, contratti non perfezionati, usi difformi e/o irregolari di loculi, ossari, cappelle, ecc.; anche al fine di iniziare la fase istruttoria dei rinnovi delle concessioni cimiterialiscadute e delle regolarizzazioni in sanatoria degli usi difformi e/o irregolari;
 - alla ricognizione di tutte le tombe di famigliache versano in stato di degrado e/o fatiscenti per i conseguenti provvedimenti previsti dal presente regolamento;
 - alla definizione di un completo Tariffario per le attività di gestione dei servizi cimiteriali per come previsto dal presente regolamento;
- 2. Tutti gli atti di assegnazione comunale di loculi, cellette, ossari, cappelle ecc.. comunque denominati, in qualsiasi forma adottati, indipendentemente dal contenuto, devono intendersi atti di concessione come disciplinati dal presente regolamento.

- 3. I loculi, ossari e cinerariecc. oggetto di istanze disepoltura (in particolare a seguito di tumulazione e estumulazione straordinaria) per le quali l'istante non esibisce l'atto di concessione del diritto all'uso e neppure la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta per la concessione, per cui non è reperibile il contratto né alcuna altra documentazione comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro, in quanto soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile di proprietà del Comune, possono essere rilasciate in concessione alle condizioni previste dal presente regolamento;
- 4. Allo stesso modo, in caso di estumulazione straordinaria, le nicchie funerarie(loculi, ossari e cinerari ecc.)occupate dalla salma trasferita a nuova sepoltura, per le quali l'istante non esibisce l'atto di concessione del diritto all'uso e neppure la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta per la concessione, per cui non è reperibile il contratto né alcuna altra documentazione comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro,in quanto soggetta al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile, sono di proprietà del Comune che ne dispone secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5. Tale ultima diposizione si applica a tutti gli altri casi di cessazione dell'uso del sepolcro che non riguardi tombe di famiglia.

Art. 83 – Luci votive

- 6. L'Amministrazione Comunale provvede direttamente in economia alla gestione del servizio di illuminazionevotiva dei loculi e tombe ovvero tramite affidamento esterno.
- 7. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa che è tenuto a versare la relativa tariffa
- 8. I lavori di attivazione dell'utenza sono eseguiti dal personale addetto mediante applicazione dell'apparecchioilluminante su loculo dove è stata predisposta la rete elettrica.
- 9. La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del 2° semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.
- 10. La durata dell'utenza s'intenderà rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo, per il canone già versato non è previsto alcun rimborso.
- 11. Il canone dovrà essere versato entro la scadenza indicata nella relativa bolletta. In caso di mancato versamento del canone dovuto, il Comune avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio con contestuale asportazione della lampada e portalampada.
- 12. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte). Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
- 13. La riattivazione del servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è soggetta alla sottoscrizione di nuovo contratto di utenza con conseguente corresponsione del canone non corrisposto e il corrispettivo per nuova fornitura.
- 14. Le spese di allacciamento sono definite dalla Giunta comunale: in questi importi sono comprese tutte le spese relative a sostituzioni per usura, ricambi lampade e quant'altro necessario per il normale funzionamento del servizio.
- 15. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

16. A	gli utenti è vietato asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere gli impianti d Iterare i limiti di consumo. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei dann
aı	iterare i limiti di consulto. Gli eventuali contravventori saratito consulta il 1100-